COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

106.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Modifica nella composizione della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Sull'ordine dei lavori:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4

Gelpi Luciano (gruppo DC) 3

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) ... 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione Generale degli istituti stessi (4253);

Labriola ed altri: Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (2854);

d'Amato Luigi ed altri: Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa sanitari e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (3511) 4

Mancini Vincenzo, *Presidente* 4, 5, 9 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 29 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45

Bianchi Fortunato (gruppo DC), *Relatore* 4, 9 11, 13, 16, 18, 19, 22, 29, 30 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 29, 30 33, 35, 36, 39, 42

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 42

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) 20, 30

Pavan Angelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5, 9, 11 13, 14, 15, 18, 19, 22, 29, 30 31, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 45

Pellegatti Ivana (gruppo comunista-PDS) 10 13, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 30, 31, 33, 39, 42

Pisicchio Giuseppe (gruppo DC) 5

Rebecchi Aldo (gruppo comunista-PDS) 9, 13, 19

Sapienza Orazio (gruppo DC) 10, 14, 44

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 10, 13, 25, 44

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 45

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3497);

Martinazzoli ed altri: Norme per il trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di aziende industriali ammesse alla cassa integrazione guadagni, incentivi per l'occupazione giovanile ed istruzione dell'agenzia del lavoro (799);

Francese ed altri: Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria (1177);

Pallanti ed altri: Nuove norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori (1178);

Cavicchioli ed altri: Rivalutazione e riordino del trattamento di disoccupazione (3767) 46

Mancini Vincenzo, *Presidente* 46, 47, 51 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 92 93, 94, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 114

Antonucci Bruno (gruppo DC) 73, 75 77, 78, 81, 85, 93

PAG.

Azzolini Luciano (gruppo DC), *Relatore* ... 47, 50 51, 53, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 74, 75, 77, 78, 80, 81, 85, 89, 91, 92, 93 97, 98, 102, 104, 105, 106, 107, 112

Balbo Laura (gruppo sinistra indipendente) 52

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 51, 55, 56 57, 68, 78, 90, 91, 93, 98, 102, 103, 112

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 51, 57

Gelpi Luciano (gruppo DC) 50, 52, 57, 68 102, 104, 106, 107, 111

Ghezzi Giorgio (gruppo comunista-PDS) 52 62, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 81, 92

Grippo Ugo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 50, 51, 52 53, 56, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 74 75, 77, 78, 81, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 97 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) ... 51 53, 56, 59, 62, 63, 64, 73, 75, 77, 78 90, 91, 93, 97, 98, 102, 103, 105, 112

Rebecchi Aldo (gruppo comunista-PDS) ... 56, 64 67, 77, 80, 105

Sapienza Orazio (gruppo DC) 103, 112

Tarabini Eugenio (gruppo DC) 111, 112

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 56

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 114

La seduta comincia alle 10,10.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Modifica nella composizione della Commmissione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Carrara entra a far parte della nostra Commissione in sostituzione del deputato Borruso.

All'onorevole Carrara formulo i miei auguri di buon lavoro.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Pallanti ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

NOVELLO PALLANTI. Intervengo sull'ordine dei lavori per sottolineare l'opportunità, qualora sorgessero difficoltà nell'approvazione del provvedimento inserito come primo punto all'ordine del giorno, di esaminare preliminarmente il testo unificato relativo alla riforma del mercato del lavoro che, a mio avviso, deve essere comunque approvato.

In ordine a tale provvedimento, il Governo si è riservato di presentare alcuni emendamenti di ordine tecnico che mi auguro non siano tali da stravolgere l'impostazione del testo, né da comportare un allungamento dei tempi di discussione.

Pertanto, ribadisco che, se sussiste qualche dubbio circa la possibilità di approvare celermente il provvedimento relativo alla CPDEL, si potrebbe procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno avviando preliminarmente la discussione del testo unificato relativo alla riforma del mercato del lavoro.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il provvedimento inserito al primo punto dell'ordine del giorno, sono già pervenuti tutti i relativi emendamenti; ritengo, pertanto, che non vi siano ostacoli all'approvazione del testo in questione.

Naturalmente, in ordine allo stesso sussistono posizioni differenziate, ma non mi pare che esse siano tali da compromettere la possibilità di approvare il provvedimento.

Per quanto riguarda il testo unificato del disegno di legge n. 3497 e delle proposte abbinate, i gruppi hanno già presentato i propri emendamenti, mentre il Governo sta formalizzando alcune proposte di modifica di carattere meramente tecnico, che comunque non comportano la necessità di un loro invio alla Commissione bilancio.

Sulla base di tali considerazioni, ritengo che non sia opportuno procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno.

LUCIANO GELPI. Desidero esprimere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, la piena disponibilità a continuare i nostri lavori, eventualmente anche nella giornata di domani, in modo da concludere l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Mi associo, inoltre, alle considerazioni del presidente e condivido l'esigenza di esaminare per primo il provvedimento relativo alla CPDEL per poi passare alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In conclusione, pur ribadendo l'esigenza di concludere in ogni caso l'esame di entrambi i provvedimenti, ritengo che si possa comunque mantenere l'ordine del giorno stabilito, prevedendo, se non sarà possibile concludere i nostri lavori in mattinata, un rinvio degli stessi al termine della seduta dell'Assemblea e, se necessario, a domani mattina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Acceleramento delle procedure e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (4253); e delle proposte di legge Labriola ed altri: Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (2854); d'Amato Luigi ed altri: Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (3511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Acceleramento delle procedure e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri: « Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali »; d'Amato Luigi ed altri: « Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate ».

Ricordo che sul testo unificato predisposto dalla nostra Commissione, di cui si è data lettura nella seduta in sede referente del 15 novembre 1990, e per il quale, in data 21 novembre 1990, era stato richiesto, con l'assenso del Governo e di tutti i gruppi, il trasferimento in sede legislativa, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 20 febbraio 1991, parere favorevole « a condizione che sia esplicitato nel testo che anche gli oneri relativi al riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza, previsto dall'articolo 24, sono a carico del bilancio delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza; e con l'osservazione che siano sfruttate al massimo le strutture dell'INADEL, che risultano sovradimensionate rispetto ai compiti dell'istituto ».

Sui lavori del Comitato ristretto ha facoltà di riferire l'onorevole Bianchi.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Sottolineo l'importanza del provvedimento al nostro esame che, dopo un lungo periodo di tempo, ci accingiamo ad approvare. Si tratta di un testo importante per l'ordinamento previdenziale del paese, specialmente in riferimento a tutti i soggetti che fanno capo alla Cassa di previdenza degli enti locali e comunque agli istituti gestiti dal Ministero del tesoro.

Mi corre l'obbligo di ringraziare i colleghi del Comitato ristretto che hanno collaborato intensamente nel corso di questi mesi ed anche il Governo che si è reso disponibile a fornire tutti gli elementi necessari per la stesura definitiva del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Servizi militari).

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni

degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano già altrimenti utili a pensione.

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonché dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole servizio militare *inserire le seguenti* di leva.

1. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: A tali flni viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 aprile 1971, n. 1222, e successive modiflcazioni.

1. 3.

Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il personale dipendente dell'Unioncamere e delle unioni Regionali delle Camere di Commercio è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dall'1 gennaio 1989, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti locali. Al personale già in servizio è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria. La domanda di opzione non è revocabile e deve essere presentata alla CPDEL ed all'Ente previdenziale di provenienza entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione di previdenza, ai fini della ricongiunzione dei servizi pregressi, trasferisce alla CPDEL l'ammontare dei contributi di loro pertinenza con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 6, dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

1. 1.

Pisicchio.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3 del relatore ed invito l'onorevole Pisicchio a ritirare il suo emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIUSEPPE PISICCHIO. Ritiro il mio emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Requisito per il diritto a pensione).

1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità.

3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.

(È approvato).

ART. 3.

(Arrotondamento).

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza di cui alla lettera *a)*, del primo comma, dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

(È approvato).

ART. 4.

(Iscrizioni).

1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL), approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi alla predetta data.

2. Dalla stessa data prevista al comma 1 l'iscrizione alle Casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali.

3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purché la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.

4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

5. Il personale delle scuole materne equiparate della Provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con valutazione del servizio pregresso in base all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 5:

ART. 5.

(Opzioni).

1. Hanno facoltà, a domanda, di conservare l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali:

a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alla Cassa predetta;

b) i dipendenti degli enti pubblici che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione.

2. I dipendenti degli enti previsti dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non si siano avvalsi, in tempo utile, della facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono iscritti, a domanda, alla Cassa predetta.

3. La domanda, per le ipotesi di iscrizione previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.

4. Qualora la modifica del rapporto previdenziale sia avvenuta nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alla Cassa decorre dalla stessa data di modifica del rapporto previdenziale. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali dei contributi già versati all'INPS con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 del presente articolo, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza, si assume quale retribuzione annua pensionabile la media delle stesse retribuzioni, spettanti ai sensi della vigente normativa ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro e pensionabili secondo l'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, relative all'ultimo quinquennio di servizio effettivo, ponderata con i rispettivi periodi di godimento espressi in mesi interi arrotondati per eccesso o per difetto rispetto a 15 giorni.

6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, è estesa all'Unione italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 1, sostituire le parole da Hanno *a* locali *con le seguenti* Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza.

5. 4.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole* enti pubblici, *aggiungere le seguenti* e delle aziende municipalizzate o consortili.

5. 1.

Pellegatti, Pallanti, Migliasso, Rebecchi.

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola* convenzione, *aggiungere le seguenti* che attribuiscano alle stesse le funzioni esercitate dai citati enti pubblici.

5. 5.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono iscritti, a domanda, alla cassa predetta, *con le seguenti* alla cassa pensioni di cui al comma 1 sono iscritti, a domanda, alle casse predette.

5. 6.

Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da alla *a* locali con le parole alle casse pensioni di cui al comma 1 *e sostituire la cifra* 180 *con la parola* novanta.

5. 7.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole di iscrizioni previste, *con le seguenti* di opzione o di iscrizione rispettivamente previste.

5. 12.

Pallanti, Migliasso, Pellegatti, Rebecchi.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente iscrizione alle casse amministrate dagli istituti di previdenza decorre dal 1° del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

5. 8.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

5. 2.

Pallanti, Rebecchi, Sanfilippo, Lucenti.

Sopprimere il comma 5.

5. 11.

Vazzoler.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 del presente articolo si assume quale retribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a termine degli ordinamenti delle casse pensioni nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. 9.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole da retribuzione annua pensionabile *alla fine del comma con le seguenti* retribuzione annua pensionabile quella spettante nell'ultimo anno di servizio, ai sensi della vigente normativa ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. 3.

Grosso.

Al comma 6, dopo le parole Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *aggiungere le seguenti* Alle Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

5. 13.

Lodi Faustini Fustini, Pellegatti, Rebecchi, Sanfilippo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato articolo 39 sia

stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. 10.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Fermo restando le vigenti norme in materia di iscrizione obbligatoria agli Istituti di Previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, è data facoltà agli Istituti ed Enti di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal Ministero della sanità equipollenti al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ai sensi dell'articolo 129 dello stesso decreto, successivamente adeguati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorché riconosciuti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi delle vigenti norme, di iscrivere alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le Pensioni per i sanitari, le rispettive categorie di personale da essi dipendenti.

2. Le modalità di iscrizione, compreso l'esercizio del diritto di opzione per il personale in servizio antecedentemente alla data della domanda, sono disciplinate in conformità delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

3. I criteri di ricongiunzione dei servizi o periodi assicurativi sono determinati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni.

4. Agli Enti di cui al primo comma del presente articolo è data altresì facoltà di richiedere, per il personale assunto posteriormente dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le Pensioni ai sanitari, l'iscrizione all'Istituto nazionale assistenza degli enti focali (INADEL).

5. 01.

Sapienza.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Pellegatti ed altri 5.1 e Pallanti ed altri 5.12.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 del relatore, nonché sugli emendamenti Pellegatti ed altri 5.1 e Pallanti ed altri 5.12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatti ed altri 5.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 5.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

ALDO REBECCHI. A nome dei presentatori ritiro l'emendamento 5.2.

SERGIO VAZZOLER. Ritiro il mio emendamento 5.11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Grosso 5.3.

IVANA PELLEGATTI. Ritiriamo l'emendamento 5.13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Sapienza 5.01.

Avverto i colleghi che tale articolo aggiuntivo potrebbe essere posto in votazione soltanto in linea di principio, in quanto dovrebbe essere successivamente inviato alla Commissione bilancio. La norma in esso contenuta, infatti, amplia la sfera dei destinatari, comportando oneri la cui copertura deve essere valutata – lo ribadisco – dalla Commissione bilancio.

ORAZIO SAPIENZA. L'articolo aggiuntivo investe una materia piuttosto delicata, dal momento che i soggetti interessati avrebbero la possibilità di vedere riconosciuto integralmente, presso la nuova amministrazione, il servizio prestato in precedenza.

Si tratta, in sostanza, di risolvere definitivamente il problema legato alla situazione previdenziale di tali soggetti, problema la cui soluzione difficilmente potrebbe essere inserita in un altro provvedimento.

PRESIDENTE. Non ho alcun dubbio in ordine alla fondatezza di quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 5.01.

Ribadisco, comunque, che esso potrebbe essere posto in votazione soltanto in linea di principio. Pertanto, in caso di approvazione, dovrebbe essere inviato alla Commissione bilancio precludendoci la possibilità di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

ORAZIO SAPIENZA. In tal caso ritiro l'articolo aggiuntivo 5.01.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Bilanci tecnici e commissioni di studio).

1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono compilati a cura del proprio servizio statistico-attuariale ogni due anni.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Riscatti).

1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.

2. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine sopraddetto, la domanda può essere presentata dai su-

perstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.

3. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione.

4. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

5. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta è diffidato a provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni. In caso di inadempienza, viene pronunciata la reiezione della domanda di riscatto.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che siano stati motivati con riferimento alla circostanza che la domanda di riscatto è stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia sono revocati d'ufficio.

7. 2.

Tarabini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto, di cui al primo comma, dopo almeno un anno di iscrizione alle predette Casse pensioni.

7. 1.

Il Relatore.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Tarabini 7.2.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Tarabini 7.2 e 7.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 7.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Periodi riscattabili).

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di partecipazione ai corsi di formazione professionale nonché quelli delle scuole universitarie dirette a fini speciali aventi la durata minima di un anno e riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per il conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al posto ricoperto.

2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università, per l'intera durata del periodo prestato.

3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, ove e solo per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.

4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare il relativo pe-

riodo di aspettativa, ai fini del trattamento di quiescenza.

5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate sono ammessi, a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.

6. Sono altresì ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico, per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto:

a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;

b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, svolti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

8. 3.

Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole di partecipazione ai corsi *con le seguenti* di formazione *e le parole* per il conseguimento del diploma prescritto *con le seguenti* ove richiesti come condizione necessaria.

8. 6.

Rebecchi, Pellegatti, Pallanti, Migliasso.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Ai flni del calcolo dell'onere di riscatto sono assunti a riferimento la contribuzione e l'età del richiedente al momento del collocamento in aspettativa sindacale senza assegni.

8. 1.

Pellegatti, Rebecchi, Pallanti, Migliasso.

Al comma 5, dopo le parole periodi corrispondenti alla durata legale *aggiungere le seguenti* del corso di laurea.

Gli stessi soggetti possono altresì effettuare, a domanda, il riscatto dei.

8. 2.

Pellegatti, Migliasso, Lucenti, Lodi Faustini Fustini.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo Sono riscattabili i periodi di maternità compresi tra due periodi di attività lavorativa.

8. 4.

Vazzoler.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo Sono riconosciuti tutti i periodi riscattati in base alle normative vigenti.

8. 5.

Vazzoler.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

ALDO REBECCHI. Ritiriamo l'emendamento 8.6.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 8.1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Pellegatti ed altri 8.1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è contrario.

IVANA PELLEGATTI. Ritiriamo gli emendamenti 8.1 e 8.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Vazzoler 8.4, il quale dovrebbe essere posto in votazione in linea di principio, in quanto richiede il parere della Commissione bilancio.

SERGIO VAZZOLER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Vazzoler 8.5.

Ritengo che tale emendamento sia pleonastico in quanto riproduttivo di norme già vigenti.

SERGIO VAZZOLER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Ricongiunzione).

1. La facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni presso il Ministero del tesoro, esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è consentita ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'Azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti sempre tale attività, non iscrivibili alle Casse, nonché ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.

2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentate alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione.

3. Per le domande di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, anche per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, già concernenti i dipendenti di sesso maschile.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I periodi assicurativi, connessi al servizio prestato presso il Patronato Scolastico di Roma anteriormente alla assunzione presso il Comune medesimo, sono ammessi alla ricongiunzione

ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 6 della legge 29/79.

9. 1.

Sapienza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle predette Casse pensioni la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse medesime.

9. 2.

Il Relatore.

L'emendamento Sapienza 9.1 dovrebbe essere posto in votazione in linea di principio, in quanto richiede il parere della Commissione bilancio.

ORAZIO SAPIENZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.2 del relatore.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione).

1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è pari alla metà di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.

2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.

3. Nei casi di cessazione dal servizio si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:

a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a metà;

b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto.

4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione con incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo per le rate non ancora scadute si considera estinto.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari,

approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonché l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Oneri per riscatti e ricongiunzioni).

1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonché la determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Tesoro previste dalla vigente normativa, possono essere modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti predetti.

11. 1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Samà, Pellegatti, Rebecchi e Picchetti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis.*

(Trattenute per contributo personale agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti giudiziari ed ai coadiutori).

Il contributo personale dovuto da ciascuno iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, previsto dall'articolo 9 della legge 24 gennaio 1986, n. 16, deve essere trattenuto a detto personale in quote mensili, dall'ufficiale giudiziario dirigente o comunque responsabile della direzione dell'ufficio il quale dovrà effettuare i versamenti bimestrali stabiliti nei primi 5 giorni del mese successivo a ciascun bimestre.

11. 01.

IVANA PELLEGATTI. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 11.01.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Comitato tecnico per le pensioni privilegiate).

1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.

2. Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministro della sanità, e da un rappresentante del consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo.

3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti dalla deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Trattamento per inabilità).

1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.

2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonché – a facoltà e con onere del lavoratore stesso – da un suo medico di fiducia.

Gli onorevoli Pellegatti, Migliasso e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 dopo le parole proficuo lavoro *aggiungere le seguenti* ovvero di inabilità al posto ricoperto.

13. 1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 13.1.

IVANA PELLEGATTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(Trattamenti privilegiati).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli

istituti di previdenza o direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di riversibilità.

5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.

6. In favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.

7. Il trattamento speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.

8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.

9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Trattamento provvisorio di pensione).

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, va attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante.

2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili.

Sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 2 sostituire la parola settanta *con la seguente* cento.

15. 1.
Pellegatti, Pallanti, Samà, Picchetti.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Interessi legali).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sulla domanda di pensione deve essere adottato entro 120 giorni dalla data di presentazione.

2. Trascorso tale termine senza che il competente ufficio abbia adottato alcun provvedimento, decorrono gli interessi legali sulle somme dovute.

15. 01.
Pellegatti, Rebecchi, Migliasso, Ghezzi.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 15.1.

IVANA PELLEGATTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo pellegatti ed altri 15.01.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo aggiuntivo 15.01 introduce una norma non prevista, anche se di riequilibrio, esso comporta oneri la cui copertura deve essere valutata dalla Commissione bilancio.

IVANA PELLEGATTI. Chiedo che tale articolo aggiuntivo venga per il momento accantonato.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Pellegatti l'articolo aggiuntivo 15.01 è accantonato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Indennità integrativa speciale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevedono la misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, ed all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età e che successivamente chiedono il collocamento a riposo

prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 16. 1, sostituire le parole si intendono *con le seguenti* sono da intendersi.

0. 16. 1. 1.
Rebecchi, Pellegatti, Ghezzi, Samà.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

(Indennità integrativa speciale).

1. Le disposizioni che prevedono la corresponsione dell'indennità integrativa speciale, in aggiunta alla pensione, in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile si intendono non applicabili agli iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro che vengano trattenuti in servizio oltre i limiti per il collocamento a riposo d'ufficio previsti da leggi o regolamenti.

16. 1.
Il Relatore.

È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 16. 1, dopo le parole da leggi o regolamenti, *aggiungere le seguenti* ovvero contratti collettivi di lavoro.

0. 16. 1. 2.
Pellegatti, Rebecchi, Picchetti, Migliasso.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. A partire dal 1° gennaio 1991, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82, con il quale l'indennità integrativa speciale è stata estesa alle pensioni dello Stato in pagamento all'estero, trovano applicazione anche nei confronti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di Previdenza del Ministero del tesoro.

16. 2.
Pellegatti, Ronzani, Pallanti, Rebecchi.

ALDO REBECCHI. Anche a nome degli altri presentatori ritiro i subemendamenti 0.16.1.1 e 0.16.1.2.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 16.2.

IVANA PELLEGATTI. Questo emendamento apre un problema di cui abbiamo già discusso ieri, in sede di Comitato ristretto, con il sottosegretario Pavan, il quale sosteneva che le Casse pensioni hanno già diramato talune circolari circa un aspetto che sostanzialmente sta penalizzando solo gli iscritti alle Casse pensioni degli enti locali del Ministero del tesoro, poiché per tutti gli altri istituti questo diritto è riconosciuto. Capisco che tale emendamento comporta oneri, tuttavia ne ribadisco l'importanza poiché è volto a sanare una situazione che penalizza alcuni soggetti.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho già affermato ieri in sede di Comitato ristretto, il Governo si impegna ad attuare nella sostanza questo punto dell'emendamento, anche in applicazione di una sentenza della Corte costituzionale. Per-

tanto, credo che il problema possa essere risolto senza dover presentare un apposito emendamento. Invito quindi l'onorevole Pellegatti a ritirare l'emendamento 16.2.

NOVELLO PALLANTI. Vorrei puntualizzare che su questa materia si introduce un elemento di chiarezza che doveva essere ovvio. Non è possibile immaginare che a coloro che proseguivano il rapporto di lavoro per conseguire una pensione più elevata, in virtù di una errata interpretazione, veniva defalcata l'indennità integrativa speciale in modo da rendere svantaggiosa la ragione per cui si proseguiva l'attività lavorativa.

IVANA PELLEGATTI. Accolgo l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 16.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Orfani).

1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonché gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempreché la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

(È approvato).

ART. 18.

(Pensioni indirette o di riversibilità).

1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità, si applicano le norme del primo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazioni della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

4. La inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli interessati hanno un'età superiore a sessanta anni.

5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore del genitore superstite. Il consolidamento si attua an-

che dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli ed alle sorelle del dante causa purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte dell'altro genitore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Indennità una tantum *e cumulo dei servizi).*

1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennità *una tantum* in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 8 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato, altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

19. 1.

Rebecchi, Samà, Lucenti, Migliasso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli iscritti alle Casse assunti in servizio con decorrenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, ferma restando la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria prevista dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

19. 2.

Pellegatti, Rebecchi, Pallanti, Samà.

Al comma 1, dopo le parole con riferimento a tutti i servizi, *sostituire il resto del periodo con il seguente* e periodi riscattati utili ai fini del trattamento di quiescenza secondo l'ordinamento delle Casse e pensioni degli istituti di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

19. 4.

Rebecchi, Samà, Lucenti, Migliasso.

Al comma 2, sopprimere la parola altresì.

19. 3.

Rebecchi, Samà, Lucenti, Migliasso.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rebecchi ed altri 19.1 e 19.4, nonché sull'emendamento Pellegatti ed altri 19.2.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 19.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento pellegatti ed altri 19.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 19.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Rebecchi ed altri 19.3 è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 20, 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

(Ricorsi amministrativi).

1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

2. Il ricorso, che non sospende l'obbligo del versamento dei contributi, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonché 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

(È approvato).

ART. 21.

(Contratti di locazione).

1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprietà delle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di Previdenza sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato allorché l'importo complessivo del canone, riferito alla durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire 600 milioni.

2. Tale limite di somma si adeguerà al 1° gennaio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.

(È approvato).

ART. 22.

(Articolazione del lavoro per progetti).

1. L'attività della direzione generale degli istituti di previdenza, anche in relazione a particolari esigenze organiz-

zative sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni che per la riscossione dei contributi, oltre che per il ripristino ed il mantenimento della situazione di correntezza in rapporto ai compiti di istituto, può essere organizzata per progetti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti finalizzati di cui al comma 1 di compensi incentivanti la produttività.

3. Il personale comunque addetto ai servizi della citata direzione generale è autorizzato in deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, che tengano conto dei progetti specifici in relazione al settore di attività.

4. La spesa relativa alle sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Convenzioni).

1. Fino alla istituzione delle apposite sezioni provinciali della Direzione generale degli istituti di previdenza, di cui all'articolo 24 le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività di competenza dalle Casse nelle sedi periferiche dal predetto istituto.

2. Le convenzioni dovranno prevedere:

a) l'istruttoria e la definizione delle pratiche di pensione e l'adozione dei relativi provvedimenti previdenziali da inviare all'esame degli organi di controllo (ragioneria centrale e ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza);

b) le modalità di trasmissione tra la direzione generale degli istituti di previdenza e le sedi periferiche dell'INADEL dei dati contenuti nella certificazione dell'ente di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e nell'altra eventuale documentazione occorrente, utilizzando allo scopo anche i moderni sistemi di trasmissione di dati e di immagini;

c) la data da cui ha effetto la convenzione e la sua durata;

d) le modalità di rimborso, a carico delle Casse pensioni, degli stipendi e degli altri assegni fissi corrisposti agli impiegati addetti al servizio che l'INADEL rende nell'interesse delle stesse Casse pensioni;

e) le modalità di rimborso a carico delle Casse pensioni, per l'uso dei locali delle sedi periferiche dell'INADEL.

3. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 23.

23. 1.

Lodi Faustini Fustini, Rebecchi, Pellegatti, Ghezzi.

All'emendamento 23. 3 aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

1-*bis*. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

0. 23. 3. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(Convenzioni).

1. La Cassa Pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Casse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione.

23. 3.

Cavicchioli, Salerno.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Ai dipendenti iscritti alla Cassa (C.P.D.E.L.) possono essere concessi prestiti a tasso agevolato, fino all'80 per cento del valore necessario per l'acquisto o il restauro della prima casa. La Cassa stipulerà accordi-garanzia con l'assicurato.

23. 2.

Vazzoler.

IVANA PELLEGATTI. Signor presidente, sottolineo che a partire da questo articolo si affronta il problema del riordinamento delle Casse degli istituti di previdenza. A tale riguardo, la posizione del gruppo comunista-PDS è nota, dal momento che l'abbiamo espressa sia in sede referente sia in sede di Comitato ristretto. Ritenevamo che la proposta di legge al nostro esame potesse costituire l'occasione per approvare una seria riforma degli istituti, ma così non è.

Pertanto, poiché gli articoli che stiamo per esaminare costituiscono aggiustamenti parziali agli attuali ordinamenti delle Casse, da questo momento manterremo tutti gli emendamenti che abbiamo presentato, che configurano un orientamento ben preciso.

Riteniamo, infatti, che gli istituti di previdenza non possano più andare avanti nelle attuali condizioni. Quando parliamo di una seria riforma ci riferiamo naturalmente all'unificazione degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro con l'INADEL, al decentramento del territorio e all'autonomia del nuovo istituto che dovrebbe nascere. In sostanza, vorremmo che gli istituti rispondessero alle esigenze degli iscritti, garantendo la massima funzionalità. Infatti, anche sulla base dei risultati dei lavori della Commissione bicamerale di vigilanza istituita nel 1988, gli istituti di previdenza non garantiscono affatto i servizi dovuti.

PRESIDENTE. Pur non volendo sminuire la valenza politica della posizione sostenuta dall'onorevole Pellegatti, desidero precisare che l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 23.1 opera una modifica ordinamentale. Pertanto, ove approvato, comporterebbe la necessità di richiedere il parere alla Commissione affari costituzionali.

IVANA PELLEGATTI. Insisto per la votazione dell'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 23.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 23.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.23.3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 23.3 con la mo-

difica testé apportata, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Vazzoler 23.2.

SERGIO VAZZOLER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza).

1. Entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono istituite apposite sezioni provinciali della direzione generale degli istituti di previdenza.

2. Gli sezioni di cui al comma 1 svolgono le attività concernenti i compiti istituzionali della direzione generale ivi compresi la vigilanza sulle riscossioni delle somme a qualsiasi titolo dovute alle casse pensioni e la gestione degli immobili di proprietà delle casse stesse, situati nelle province.

3. Il personale viene assegnato alle sezioni di cui al comma 1 mediante una o più delle seguenti possibilità:

a) unità delle direzioni provinciali del tesoro già addette ai servizi degli istituti di previdenza;

b) personale assegnato alla direzione generale degli istituti di previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali;

c) personale che si avvalga delle procedure di mobilità secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325;

d) personale della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo delle unità assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

4. Alle sezioni provinciali di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di livello non inferiore al nono.

5. Le autorizzazioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle esigenze del sistema informativo nonché alle attività concernenti l'acquisizione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo del personale di cui al presente comma è stabilito dal consiglio di amministrazione.

6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

7. La direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata a gestire forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

8. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29 adotta delibere per modifiche normative nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con esclusione dei diritti soggettivi, delle materie di trattamento giuridico ed economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le delibere, as-

sunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

9. È elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433. Si applica il comma 2 dell'articolo 21.

10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il decreto indicato al comma 9 è applicato alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti *hardware* e *software* nonché dei servizi per la realizzazione di *software* applicativo.

11. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del Direttore generale degli istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. La commissione è composta da cinque membri, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Nei casi di stime degli immobili gli oneri sono a carico delle società offerenti.

12. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai fini della gestione e della manutenzione degli immobili di proprietà delle casse pensioni, la partecipazione a società azionarie ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o società specializzate, con le modalità previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza degli istituti di previdenza.

13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29 può deliberare, nell'interesse delle casse proprietarie, la alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di interesse previsto per i mutui ipotecari all'articolo 26.

14. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la direzione generale degli istituti di previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente distaccati dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza giuridica della direzione stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese a tutte le materie di competenza della direzione generale degli istituti di previdenza.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

ART. 24.

(Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza).

1. Il Governo è autorizzato, entro due anni, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le Commissioni parlamentari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, nonché le confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, a costituire un unico ente pubblico nazionale e decentrato denominato istituto nazionale previdenza enti locali (INPDEL) e avente il compito di erogare alle categorie dei lavoratori

facenti capo gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro i trattamenti pensionistici, quelli di fine rapporto e ogni altra prestazione di competenza dei predetti istituti e dell'INADEL.

2. A tal fine il medesimo decreto prevede:

a) la soppressione dell'INADEL e il trasferimento all'INPDEL delle sue funzioni, strutture e del patrimonio;

b) la soppressione della Direzione generale degli istituti di previdenza ed il trasferimento all'INPDEL delle sue funzioni;

c) il personale dipendente dall'INADEL e quello statale che presta servizio effettivo nella sede della Direzione generale degli istituti di previdenza, compreso quello della Ragioneria centrale e quello non di magistratura della Corte dei conti, nonché quello a contratto privato delle Casse pensioni, confluisce nei ruoli organici provvisori del nuovo Istituto, mantenendo l'anzianità ed il trattamento economico e di quiescenza in atto, al momento del passaggio. Ai dipendenti statali è data facoltà di riconfluire nei rispettivi ruoli di provenienza mediante opzione da esercitare entro sei mesi dall'istituzione dei contingenti organici definitivi del personale dell'Istituto. Ai contrattisti dipendenti dalle Casse pensioni è data facoltà di optare nello stesso limite di tempo per il mantenimento del rapporto di diritto privato. Con l'emanazione delle norme sull'ordinamento dell'INPDEL saranno soppresse le attribuzioni delle Direzioni provinciali del tesoro e degli altri organi periferici dello Stato riguardo ai compiti precedentemente svolti per conto dei soppressi istituti ed organismi. Il personale delle Direzioni provinciali del tesoro, delle Intendenze di finanza e degli uffici tecnici erariali che hanno svolto detti compiti, possono presentare all'Istituto domanda documentata per ottenere l'inquadramento nei ruoli organici dell'istituto stesso. Su tali domande dovrà deliberare il Consiglio di amministrazione. La dotazione organica del personale confluitovi nei modi sopra stabiliti dovrà tenere conto delle esigenze di efficienzaefficacia del servizio e del naturale ricambio del Personale. La sua prima sistemazione dovrà avvenire mediante pubblici concorso nei quali la dipendenza dall'Istituto costituisca titolo preferenziale rispetto ai concorrenti esterni;

d) la struttura del nuovo ente, i suoi organi di gestione e amministrazione, nonché i loro compiti, la loro composizione ed i criteri per la designazione dei rappresentanti, a livello centrale e periferico, dovranno essere stabiliti in modo conforme a quelli in essere dell'INPS. Negli organi collegiali, centrali e periferici, dovrà essere garantita la maggioranza assoluta dei rappresentanti dei lavoratori;

e) saranno conferiti al Consiglio di amministrazione del nuovo ente i poteri di delegificazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

24. 1.

Pellegatti, Rebecchi, Pallanti, Lodi Faustini Fustini.

Al comma 1 sostituire le parole istituite apposite sezioni provinciali *con le seguenti* istituiti appositi uffici periferici.

24. 8.

Il Relatore.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole che utilizzeranno ove possibile strumenti operativi informativi e sedi comuni con l'INADEL.

24. 2.

Pellegatti, Rebecchi, Pallanti, Samà.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli uffici periferici di cui al comma I svolgono attività concernenti i compiti istituzionali della direzione generale ivi compresi quelli già demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attività connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, vengono regolamentati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati.

24. 9.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le sezioni di cui al comma 1 svolgono attività concernenti i compiti istituzionali della direzione generale ivi compresi quelli già demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attività connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, vengono regolamentati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati.

24. 4.

Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le sezioni di cui al comma 1 dipendono strutturalmente e funzionalmente dalle rispettive Direzioni provinciali del Tesoro. I direttori provinciali del tesoro nell'esercizio delle attribuzioni demandate alle sezioni di cui al comma 1 rispondono, oltre che alla propria Amministrazione, alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza.

24. 7.

Cavicchioli, Salerno.

Al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

f) personale dichiarato idoneo nei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1986 e conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le qualifiche o profili professionali dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del Tesoro.

24. 6.

Cavicchioli, Salerno.

Al comma 3, sostituire la parola sezioni *con la seguente* uffici.

24. 10.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

24. 11.

Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. I provvedimenti di competenza delle sezioni provinciali sono assunti a firma del funzionario di cui al comma 4 e sottoposti ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

24. 3.

Il Relatore.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Casse pensioni amministrate dalle Direzioni generali degli Istituti di previdenza.

24. 5.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

1. Il Consiglio di Amministrazione degli Istituti di Previdenza di cui all'articolo 29 nomina presso le sezioni provinciali i Comitati delle unità operative territoriali con compiti di vigilanza dell'azione della sezione decentrata, di verifica dei risultati e dell'efficacia della gestione a livello locale.

2. I Comitati di cui al 1° comma del precedente articolo sono organi collegiali composti da:

a) un ispettore amministrativo;

b) un rappresentante della Ragioneria regionale dello Stato;

c) quattro rappresentanti dei lavoratori iscritti, designati a livello territoriale dalle organizzazioni sindacali più rappresentanti sul piano nazionale.

3. I Comitati durano in carica 5 anni.

4. Il Presidente del Comitato è eletto fra i rappresentanti dei lavoratori.

24. 01.

Pellegatti, Pallanti, Rebecchi, Migliasso.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Pellegatti ed altri 24.1 e 24.2, Cavicchioli e Salerno 24.7 e 24.6.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Pellegatti ed altri 24.1 e 24.2, Cavicchioli e Salerno 24.7 e 24.6, e parere favorevole agli emendamenti del relatore 24.8, 24.9, 24.10, 24.11 e 24.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegatti ed altri 24.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatti ed altri 24.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 24.4.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti Cavicchioli e Salerno 24.6 e 24.7.

ANDREA CAVICCHIOLI. L'emendamento presentato al comma 2 dell'articolo 24 si propone di riaffermare il ruolo delle direzioni provinciali del tesoro quali organi periferici del Ministero del tesoro – sancito nella legge 12 agosto 1962, n. 1290 – offrendo nel contempo alla direzione generale degli istituti di previdenza l'opportunità di avvalersi dell'alta professionalità dei direttori provinciali ai fini dell'organizzazione e della gestione degli istituendi uffici provinciali degli istituti di previdenza.

Gli stessi direttori provinciali del tesoro, nell'esercizio delle attribuzioni demandate agli uffici provinciali degli istituti di previdenza, rispondono personalmente e direttamente, oltre che

alla direzione generale dei servizi periferici del tesoro, anche alla direzione generale degli istituti di previdenza, che può così contare in ogni provincia su dirigenti responsabili dei servizi a tutti gli effetti.

Con l'emendamento presentato al comma 3 dallo stesso articolo 24 si intende, invece, facilitare l'assegnazione del personale necessario per il funzionamento degli istituendi uffici provinciali, assorbendo gli idonei di precedenti concorsi.

NOVELLO PALLANTI. Preannuncio che voteremo contro l'emendamento Cavicchioli e Salerno 24.7, in quanto esso non comporta sostanziali innovazioni.

Il gruppo comunista-PDS ritiene, invece, che sia necessario un vero decentramento a tutti i livelli, anche perché vi sono altri enti della stessa natura dotati di gestioni autonome.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 24.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cavicchioli e Salerno 24.6.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Ribadisco il parere contrario su tale emendamento.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo ribadisce il parere contrario.

IVANA PELLEGATTI. Chiedo ai proponenti di illustrare l'emendamento 24.6.

ANDREA CAVICCHIOLI. Con l'emendamento in esame si crea la possibilità di reperire fondi in riferimento ai concorsi ...

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi scusi se la interrompo, onorevole Cavicchioli, ma vorrei farle rilevare che i concorsi sono già stati svolti da quattro o cinque anni; pertanto, nell'ipotesi in cui fosse accolto l'emendamento in esame, precluderemmo a moltissime persone la possibilità di accedere ai ruoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 24.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 24.10 del relatore.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 24.11 del relatore.

IVANA PELLEGATTI. Il gruppo comunista-PDS fin dall'inizio della discussione ha auspicato una diversa configurazione ed una disciplina più organica in materia di decentramento. Sotto tale profilo va considerato che gli uffici periferici (cosi come denominati in seguito all'approvazione dell'emendamento 24.10 del relatore) dovranno comunque essere diretti da un titolare. Essendo stata esclusa la possibilità di affidare l'incarico ai dirigenti provinciali del tesoro (così come il nostro gruppo aveva proposto), chi dovrebbe essere preposto alla titolarità degli uffici qualora fosse soppresso il comma nel quale è contenuto un riferimento ai dirigenti di IX livello? Si tratta di un aspetto che va chiarito, altrimenti continuiamo a prenderci in giro!

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Condividendo le osservazioni testé formu-

late dall'onorevole Pellegatti, dichiaro di ritirare l'emendamento 24.11.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 24.3 del relatore.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 24.5 del relatore.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. L'emendamento in esame recepisce una delle condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pellegatti ed altri 24.01. Ricordo che, ove posto in votazione ed approvato, l'emendamento dovrebbe essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

IVANA PELLEGATTI. Insisto per la votazione in linea di principio ed invito i colleghi ad approvare l'articolo aggiuntivo 24.01.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Pellegatti ed altri 24.01.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Ruolo periferico, Servizio Ispettivo e Servizio Statistico-Attuariale).

1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, è istituito il ruolo degli uffici provinciali degli Istituti di previdenza di cui alle sezioni autonome previste all'articolo 24.

2. L'organico di detti Uffici Provinciali è costituito da milleseicento unità, delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le dotazioni organiche cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro.

3. Gli Uffici Provinciali degli Istituti di previdenza, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, sono organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti.

4. Nell'ambito della Direzione generale degli Istituti di previdenza vengono altresì istituiti, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, il Servizio Ispettivo ed il Servizio Statistico-Attuariale, ai quali sono conferiti gli attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni, rispettivamente, ispettive e di attuario della Direzione generale medesima.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e provinciali della Direzione generale degli Istituti di previdenza, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica del Tesoro;

b) le attribuzioni del Servizio ispettivo e del Servizio statistico-attuariale e le relative modalità di esercizio;

c) i criteri e le modalità per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo l'espletamento delle procedure previste dal comma 3 dell'articolo 24 con esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigenziale;

d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e relativi profili professionali, da assegnare ai diversi Uffici provinciali e centrali della Direzione generale degli Istituti di Previdenza, compresi il Servizio ispettivo e statistico-attuariale.

5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del bilancio delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da è istituito *fino alla fine del periodo, con le seguenti* è istituito il ruolo degli uffici periferici degli Istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24, *e conseguentemente sostituire il titolo dell'articolo con il seguente* (Ruolo periferico, Servizio ispettivo e Servizio Statistico Attuariale).

25. 4.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei capoluoghi di provincia sedi di direzioni provinciali del Tesoro rette da dirigenti superiori, agli uffici provinciali degli istituti di previdenza sono preposti primi dirigenti.

Il quadro E della Tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato da quello allegato alla legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituito dal quadro che segue:

TABELLA VII

QUADRO E - DIRIGENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	40	Vice direttore generale; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto *(a)*; direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti.	40
E	Primo dirigente	148	Direttore provinciale del tesoro, direttore di ufficio amministrativo o per l'informatica; direttore vicario o direttore di divisione o di circoscrizione delle sedi più importanti.	113
			Ispettore capo e vice consigliere ministeriale *(a)*.	15
			Direttore degli uffici provinciali degli Istituti di previdenza delle sedi più importanti.	20
		188		

(a) Non superiore a quattro.

25. 3.

Cavicchioli, Salerno.

Al comma 3, dopo la parola previdenza, *inserire le seguenti* situati nelle città sedi delle venti direzioni provinciali del Tesoro rette da dirigenti superiori.

25. 1.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo la parola previdenza, *aggiungere le seguenti* situati nelle città sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori.

25. 5.

Il Relatore.

Al comma 5, lettera a), *dopo la parola* ordinamento *aggiungere le seguenti* e dei ruoli organici.

25. 2.

Cavicchioli, Salerno.

Al comma 5, nella prima frase sostituire la parola Ministero *con la seguente* Ministro; *alla lettera* a), *sostituire la parola* provinciali *con la seguente* periferici; *alla lettera* d) *sostituire la parola* provinciali *con la seguente* periferici; *ed aggiungere dopo la lettera* d) *la seguente:*

e) l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la presenza sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza;

25. 6.

Il Relatore.

Passiamo all'emendamento 25.4 del relatore.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento, il cui contenuto risulta, a mio avviso, conseguenziale e conforme alle disposizioni finora approvate.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cavicchioli e Salerno 25.3.

ANDREA CAVICCHIOLI. Si tratta di un emendamento la cui formulazione va letta alla luce di una nostra proposta emendativa (di cui rappresenta una logica consenguenza), in precedenza respinta, la quale non modificava affatto la struttura del decentramento così come prevista dal testo approvato in sede di Comitato ristretto. In sostanza, ferma restando la struttura originariamente prevista, avevamo proposto di modificare soltanto le disposizioni concernenti l'imputazione della responsabilità. Nell'ipotesi in cui fosse stato accolto, l'emendamento avrebbe consentito di risolvere anche i problemi richiamati dalla collega Pellegatti.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Sull'emendamento in esame il relatore si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che, ove posto in votazione ed approvato, l'emendamento 25.3 dovrebbe essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

IVANA PELLEGATTI. Nell'illustrare la nostra contrarietà al precedente emendamento presentato dal gruppo socialista e testé richiamato dall'onorevole Cavicchioli, abbiamo già avuto modo di chiarire che tale posizione era motivata dalla mancata idoneità della proposta emendativa a modificare la situazione esistente. Desidero precisare che non intendiamo porci il problema se l'emendamento Cavicchioli e Salerno 25.3 modifichi o meno il testo in esame; ciò che è importante sottolineare, piuttosto, è che siamo contrari all'articolo 24 del testo in esame.

Il decentramento, a nostro avviso, dovrebbe essere disciplinato in maniera diversa, così come proposto nel nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 24. In particolare, non condividiamo l'orientamento manifestato in materia dal gruppo socialista, che consideriamo non adeguato a garantire il necessario livello di autonomia e particolarmente oneroso in considerazione della necessità di assumere personale. In sostanza, tale posizione rischia di rappresentare una soluzione « pasticciata » sulla quale non possiamo certo esprimere il nostro consenso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Cavicchioli e Salerno 25.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Ritiro l'emendamento 25.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 25.2, non accettato né dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 26.

(Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti).

1. Il saggio di interesse sulle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, può essere variato con le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito con la legge 3 aprile 1933, n. 442, dal consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, su proposta del direttore generale.

2. Le Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a favore dei propri iscritti:

a) piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione contributiva mensile;

b) mutui ipotecari a tassi agevolati. Modalità, condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle suddette operazioni sono adottati con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione degli enti di previdenza;

c) concessione ai lavoratori iscritti di mutui e prestiti a tassi agevolati per finalità di interesse sociale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26

(Sovvenzioni ed altri intervent a favore degli iscritti).

1. Il saggio di interesse sulle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, può essere variato con le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito con la legge 3 aprile 1933, n. 442, dal consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza su proposta del direttore generale.

26. 2.

Cavicchioli, Salerno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con ılità previste dall'articolo 1 del ɜcreto-legge 10 novembre 1932, convertito in legge 3 aprile . 442, nonché le modalità di ›ne della quota mensile ceduta :uatario.

La lettera c) *ed il relativo contenuto deve seguire immediatamente la lettera* b). *Il periodo che inizia con la parola* modalità *e termina con la parola* previdenza *deve costituire un terzo comma dell'articolo.*

26. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

1. L'INADEL è autorizzato ad erogare a favore dei propri iscritti:

a) piccoli prestiti di importo non superiore alla metà della retribuzione contributiva annua;

b) mutui ipotecari ed altri prestiti per finalità socialmente rilevanti a tassi agevolati.

26. 01.

Cavicchioli, Salerno.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di una materia disciplinata in un diverso provvedimento, chiedo all'onorevole Cavicchioli di ritirare l'emendamento 26.2 e l'articolo aggiuntivo 26.01.

ANDREA CAVICCHIOLI. In effetti, verrà presentato successivamente un ordine del giorno, nel quale, in relazione ad alcune norme riguardanti l'organizzazione dell'INADEL, si rimanda ad un progetto di riforma complessiva.

Mi auguro, pertanto, che in tale riforma siano inserite anche le questioni che formano oggetto degli emendamenti da noi presentati. Con questo spirito aderisco alla richiesta di ritirare l'emendamento 26.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Cavicchioli e Salerno 26.01.

ANDREA CAVICCHIOLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Impieghi dei fondi patrimoniali).

1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti:

a) obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato « buono facoltà di acquisto azioni » *(warrant)* emesse dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL;

c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto pubblico, nonché eventuali buoni del tesoro con allegato *warrant* per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito;

d) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, purché assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del Ministro del tesoro.

2. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è così sostituito:

« Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

3. Il nono comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è così sostituito:

« Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento ».

Sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. I mutui di cui al punto B) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 355, possono essere assistiti anche da contributo regionale.

27. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. L'INADEL ha facoltà di deliberare, ai fini della gestione e della manutenzione delle proprietà immobiliari, la partecipazione a società di capitali, ai sensi delle norme del codice civile vigente.

2. E attribuita anche all'INADEL la facoltà di cui all'articolo 27, comma 1.

3. Le attività svolte dall'INADEL per la formazione delle riserve tecniche a garanzia delle prestazioni dovute, siano esse mobiliari o immobiliari, una volta intervenuta l'approvazione a norma delle leggi vigenti dei relativi piani di impiego, sono disciplinate in ogni loro aspetto dal diritto comune.

27. 01.

Cavicchioli, Salerno.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Cavicchioli e Salerno 27.01.

ANDREA CAVICCHIOLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(Anticipazioni fra le Casse).

1. Fra le Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli Istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarità della Corte dei conti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza).

1. Il consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza è presieduto dal Ministro del tesoro o da un suo delegato ed è composto nel seguente modo:

a) dal direttore generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) dal vice direttore generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

c) dal Ragioniere generale dello Stato;

d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;

f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

g) da 6 consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, delle regioni e delle aziende municipalizzate. I rappresentanti delle regioni sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

h) da 12 consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in attività di servizio e di pensionati iscritti ad una delle casse amministrate dagli Istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

i) da 2 esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate da due funzionari della stessa direzione generale, aventi qualifica dirigenziale.

3. I consiglieri di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 1 possono farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale.

4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I consiglieri di cui alle lettere *g), h)* e *i)* del comma 1 sono nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio degli Istituti di previdenza, le spese di qualsiasi specie necessarie per il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative ai compensi spettanti ai consiglieri di cui alle lettere *g),* a *i)* del comma 1 ed ai segretari.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le parole seguenti* od un suo delegato;

sopprimere le lettere b), c), e), i);

alla lettera g) *sostituire le parole* da 6 consiglieri in rappresentanza *con le seguenti* da un consigliere in rappresentanza a votazione;

alla lettera h) *sostituire* 12 *con* 3.

29. 4.

Cavicchioli, Salerno.

È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 29. 4, sostituire le parole sopprimere le lettere *b), e), f), i) con le seguenti* sopprimere le lettere *b), e), f).*

0. 29. 4. 1.

Pellegatti, Rebecchi, Pallanti, Migliasso.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

g) da un consigliere in rappresentanza, a rotazione, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, dell'Unione delle province d'Italia, delle regioni. Il rappresentante delle regioni è designato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e alla lettera h) *sostituire il numero* 12 *con il numero* 10 *e le parole* ad una delle *con la seguente* alle.

29. 5.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera g) *sostituire le parole* da sei consiglieri effettivi e da uno supplente in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità enti montani e delle regioni *con le seguenti* da quattro consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione nazionale comuni, comunità enti montani, della CISPEL, dell'Unione province d'Italia e delle regioni.

29. 1.

Pellegatti, Pallanti, Rebecchi, Sanfilippo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole ad una delle *con la seguente* alle.

29. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), *aggiungere dopo le parole* degli Istituti di previdenza *le seguenti* non dipendenti degli stessi.

29. 2.

Rebecchi, Lodi Faustini Fustini, Pellegatti, Samà.

Sopprimere il comma 3.

29. 6.

Cavicchioli, Salerno.

Al comma 5, sopprimere la lettera i).

29. 7.

Cavicchioli, Salerno.

Al comma 6, sostituire la lettera i) *con* h).

29. 8.

Cavicchioli, Salerno.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sul subemendamento Pellegatti ed altri 0.29.4.1 non-

ché sugli emendamenti Cavicchioli e Salerno 29.4, 29.6, 29.7 e 29.8.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pellegatti ed altri 0.29.4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ANDREA CAVICCHIOLI. Nell'illustrare gli emendamenti 29.4, 29.6, 29.7 e 29.8, desidero sottolineare che il gruppo socialista, anche se alcune sue proposte non sono state accolte, continua a collaborare in vista dell'approvazione del provvedimento in esame.

Ci attendiamo, comunque, che alcuni princìpi di efficienza e di modernizzazione possano essere condivisi dalla Commissione. Mi riferisco, in particolare, alla composizione del consiglio di amministrazione la cui attuale configurazione, appare, per così dire, elefantiaca.

Pertanto, se si accoglierà il processo di modernizzazione proposto attraverso i nostri emendamenti, verrà meno anche la necessità di nominare il comitato esecutivo del quale, quindi, auspichiamo la soppressione.

Mi auguro, infine, che la Commissione si esprima in senso favorevole agli emendamenti che abbiamo presentato.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo non ha alcuna obiezione da muovere in ordine ad un'eventuale riduzione dei componenti il consiglio di amministrazione.

Desidero tuttavia precisare che finora nell'ambito di tale organismo è stato mantenuto un certo equilibrio tra le diverse componenti. Con gli emendamenti presentati, invece, si propone di eliminare dal consiglio di amministrazione, tra gli altri, il vicedirettore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il Ragioniere generale dello Stato e il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia; nello stesso tempo, si propone di portare da 6 a 1 il numero dei rappresentanti degli enti locali. In tal modo – lo ribadisco – si altera l'equilibrio tra le componenti del consiglio di amministrazione.

In definitiva, o si procede ad una organica revisione della materia, oppure – lo ribadisco – si finisce per alterare l'equilibrio tra le varie componenti del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Cavicchioli e Salerno 29.4 può essere votato solo in linea di principio e che, in caso di approvazione, dovrebbe essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anche l'emendamento 29.5 del relatore può essere votato soltanto in linea di principio !

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Ritiro il mio emendamento 29.5.

IVANA PELLEGATTI. Il gruppo comunista-PDS si dichiara favorevole all'emendamento Cavicchioli 29.4. Fin dall'inizio della discussione, infatti, abbiamo proposto di modificare la composizione del consiglio di amministrazione nel senso di prevedere una maggioranza dei rappresentanti degli iscritti e dei lavoratori. In tale contesto abbiamo presentato l'emendamento 29.1 che si muove nella stessa direzione, perché siamo convinti che, nell'ambito dei consigli di amministrazione, si debba prevedere la gestione dei rappresentanti degli assicurati e degli iscritti. Riteniamo, infatti, che un numero elevatissimo di rappresentanti dei ministeri stravolga la composizione dell'organo, che pure gestisce una materia tanto delicata quale quella previ-

denziale. A nome del mio gruppo, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento Cavicchioli e Salerno 29.4 e dichiaro di ritirare l'emendamento 29.1.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Pellegatti ed altri 0.29.4.1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 29.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 29.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 29.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Salerno 29.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 29.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 29.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Comitato esecutivo).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza.

2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Ministro del tesoro e coordinato dal direttore generale, ed è composto, oltre che dal presidente e dal coordinatore, dal vicedirettore generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dal Ragioniere generale dello Stato, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli enti locali presenti nel consiglio di amministrazione;

b) da quattro consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati.

3. Per la determinazione dei compensi per i componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, si provvede con le modalità stabilite per i componenti del consiglio di amministrazione.

4. Le funzioni di segreteria sono esercitate dai segretari del consiglio di amministrazione.

5. Il comitato esecutivo delibera:

a) sulla concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo, che potranno essere periodicamente elevati con delibera del consiglio di amministrazione;

b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato;

c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti.

6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli immobili delle Casse amministrate e le spese di funzionamento degli uffici della Direzione generale effettuate entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal consiglio di amministrazione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 1.

Cavicchioli, Salerno.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 30.1.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 30 di cui gli onorevoli Cavicchioli e Salerno hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento 30.1 è pertanto respinto.

Poiché al successivo articolo 31 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 31.

(Patronato sindacale).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività di tutela all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza, secondo le modalità da stabilirsi con accordi sindacali.

2. Ai rappresentanti degli istituti di cui al comma 1 devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attività di tutela, le informazioni necessarie e la tempestività delle risposte, anche destinando a tali compiti unità di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

(È approvato).

Riprendiamo l'articolo aggiuntivo 15.01, precedentemente accantonato.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La XI Commissione Lavoro pubblico e privato,

preso atto della necessità di procedere ad una riforma organica dell'INADEL,

invita il Governo

a soprassedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dello stesso secondo la normativa attualmente vigente, in attesa della riforma organica dell'Istituto secondo princìpi di modernizzazione, efficienza e funzionalità ».

9/4253/2854/3511/1/XI.

Cavicchioli, Salerno.

La XI Commissione Lavoro pubblico e privato

impegna il Governo

a far sì che a partire dal 1° gennaio 1991, le disposizioni di cui all'articolo 1

della legge 7 marzo 1985, n. 82, con il quale l'indennità integrativa speciale è stata estesa alle pensioni dello Stato in pagamento all'estero, trovino applicazione anche nei confronti delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ».

9/4253/2854/3511/2/XI.
Pellegatti, Ronzani, Rebecchi.

ANDREA CAVICCHIOLI. L'ordine del giorno che abbiamo presentato è conseguente all'impegno assunto di affrontare complessivamente i problemi dell'INADEL in un nuovo provvedimento; per tale motivo riteniamo non si debba procedere ora al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'istituto.

IVANA PELLEGATTI. L'ordine del giorno presentato dal mio gruppo risponde all'esigenza di far fronte alla necessità di estendere alle pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1975, n. 22.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Accetto entrambi gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dei propri ordini del giorno accettati dal Governo ?

ANDREA CAVICCHIOLI. Insisto per la votazione.

IVANA PELLEGATTI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cavicchioli e Salerno 9/4253/2854/3511/1/XI.
(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Ronzani 9/4253/2854/3511/2/XI.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GAETANO COLUCCI. Signor presidente, onorevoli colleghi, anche se il testo che ci accingiamo ad approvare offre il fianco a qualche critica e fa sorgere talune perplessità, ritengo che nel suo complesso sia accettabile. Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento al nostro esame.

IVANA PELLEGATTI. Signor presidente, credo che oggi tireremo tutti un sospiro di sollievo poiché, dopo tanto lavoro, ci accingiamo ad approvare un provvedimento molto importante, che è stato modificato quasi completamente rispetto al testo pervenuto dal Senato. Ritengo di poter affermare che il provvedimento in larga parte ci soddisfa; in particolare, ci soddisfano i primi 22 articoli che riguardano la normativa previdenziale. Molte nostre richieste sono state accolte ed il provvedimento che ci apprestiamo a licenziare va incontro alle numerose aspettative che si sono determinate nel paese, tra i lavoratori e i pensionati iscritti agli istituti di previdenza. Sappiamo, infatti, che vi è molta attesa per questo provvedimento che, per alcuni aspetti, sana vecchie ingiustizie e disparità tra lavoratori prevedendo, per esempio, il riscatto gratuito dei periodi di servizio militare e del servizio civile da parte del lavoratore che in passato era oneroso, diversamente dal settore privato.

Un altro articolo importante è quello relativo al recepimento di una sentenza dell'Alta corte in base alla quale, finalmente, uomini e donne pagano per la ricongiunzione la stessa cifra, mentre fino ad ora le donne pagavano una cifra maggiore. Quella dei riscatti rappresenta sicuramente una parte significativa dell'intera normativa, poiché consente di recuperare periodi di studio e di tirocinio che sono importanti (pen-

siamo, ad esempio, agli assistenti sociali e agli infermieri).

Pur senza soffermarmi su tutti i punti della normativa, vorrei richiamare le opzioni per i lavoratori che transitano da enti pubblici e aziende municipalizzate a società private, per effetto di leggi, di regolamento o convenzione; credo si tratti di un aspetto rilevante, soprattutto per quanto sta avvenendo nel nostro paese rispetto alla privatizzazione di alcuni servizi. Questa necessità era emersa durante la discussione del disegno di legge Amato sul riordino degli istituti bancari, anche se allora non fu possibile inserire una norma che, per alcuni aspetti, è di salvaguardia dei diritti acquisiti.

Le medesime considerazioni sono valide per l'articolo 16, che interpreta autenticamente l'articolo 10 della legge n. 79 del 1983, in base al quale chi rimane in servizio dopo il sessantesimo anno di età, ma prima del sessantacinquesimo, non si vedrà più decurtate le indennità integrative. Fino ad ora, a nostro avviso, le Casse hanno applicato in maniera errata la normativa, penalizzando moltissimo i lavoratori. Per questo il nostro gruppo, insieme ad altri, aveva predisposto una normativa di interpretazione autentica trascritta ora nel testo.

Potrei proseguire elencando altri aspetti importanti, come la liquidazione provvisoria della pensione al cento per cento, anche se noi avevamo richiesto che fosse sempre al cento per cento, anche quando sono in corso pratiche di ricongiunzione contributiva, in quanto i ritardi delle Casse non possono ricadere sui lavoratori, penalizzandoli.

Tuttavia, il provvedimento al nostro esame se da un lato rappresenta un risultato positivo, (relativamente ai primi 22 articoli), dall'altro non ci soddisfa completamente. Infatti, ci siamo lasciati sfuggire la possibilità di dar vita, con questa legge, a quella riforma degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro da più parti ritenuta non più procrastinabile, e richiesta dai lavoratori e dai pensionati iscritti alle Casse anche nelle audizioni in questa Commissione, oltre che nelle manifestazioni ed incontri in tutto il paese.

Lo stesso commissario dell'INADEL nella conferenza di servizio, tenutasi a Roma nel mese di gennaio, sottolineava che la discussione in Parlamento di questo testo forniva l'opportunità di misurarsi con scelte di riforma necessarie o di effettuare una politica di piccolo cabotaggio non fornendo le risposte dovute. Abbiamo parlato a lungo durante questi mesi delle disfunzioni delle Casse di previdenza, delle lungaggini a cui sono sottoposti i numerosi iscritti per vedersi riconosciuto il giusto diritto alla pensione, del fatto che questi istituti servono a scopi molto diversi rispetto alla funzione per cui sono nati, della gestione del patrimonio, di cui altre istanze e altri poteri dello Stato si sono occupati.

Anche la relazione della Commissione bicamerale giunge alla conclusione (con cui concordiamo e in base alla quale avevamo predisposto i nostri emendamenti) che gli istituti di previdenza arrivano ultimi, con enormi ritardi nella liquidazione delle pensioni.

Per questi motivi abbiamo indicato la strada da percorrere, basata su una seria riforma capace di garantire la funzionalità delle Casse, una strada che passava attraverso l'autonomia dell'ente previdenziale dalla direzione generale del tesoro e un decentramento sul territorio molto diverso da quello attuato con il provvedimento in esame. Si tratta, infatti, di un decentramento che non intendeva configurare un « doppione » rispetto all'INADEL, come avviene con la norma in esame, bensì passare attraverso una unificazione delle Casse con l'INADEL. Ciò consentiva di dare vita a strutture periferiche vere, dotate di consigli di unità operative con compiti di indirizzo e controllo, che avrebbero evitato ai lavoratori di produrre una doppia certificazione per ottenere la pensione e l'indennità di buonuscita,

due prestazioni che avrebbero potuto essere liquidate velocemente con la struttura da noi identificata.

La stessa autonomia del nuovo ente, nato appunto dalla unificazione degli istituti di previdenza con l'INADEL, avrebbe consentito di configurare un istituto posto sotto il controllo del ministro del lavoro dalla struttura analoga a quella dell'INPS, con capacità di delegificazione, che sicuramente dal punto di vista della funzionalità avrebbe dato risposte sicure. In questo modo sarebbero state garantite efficienza ed efficacia, mentre il decentramento che ci accingiamo ad introdurre rischia di tradursi esclusivamente in un rafforzamento gerarchico degli istituti, senza rispondere alle esigenze degli iscritti.

Questo è il vero punto di discussione nell'ambito del provvedimento di cui ci stiamo occupando ed in tal senso devo esprimere un certo rammarico per non aver colto l'occasione che ci si presentava attuando una seria riforma degli istituti.

In precedenza ho fatto riferimento ai due aspetti presenti nel testo in esame; desidero ora ribadire quanto sia articolato il nostro giudizio in proposito. Infatti, proprio in virtù dei due aspetti presenti nel provvedimento, esprimeremo un voto di astensione, in quanto ci rendiamo conto delle molte risposte che vengono date ai lavoratori e che abbiamo contribuito a dare.

Tuttavia, la mancata riforma, il « treno perso », la scelta del piccolo cabotaggio ci inducono ad assumere un atteggiamento critico in relazione all'altro aspetto del provvedimento. Basti pensare che la Commissione bicamerale istituita con la legge del 1988, nella sua relazione sugli istituti di previdenza concludeva affermando che l'esame delle competenze dell'istituto ed i rilievi sulla gestione hanno riproposto con forza la questione della necessità del decentramento sul territorio e conseguentemente del rapporto con l'INADEL. In proposito, considerate le competenze dei due enti, non può non valutarsi l'opportunità di giungere progressivamente ad una fusione.

Il nostro gruppo concorda pienamente con le conclusioni di tale relazione. Pertanto, ribadisco la nostra astensione nella votazione finale del provvedimento in esame, consentendone comunque l'approvazione in quanto la prima parte dello stesso provvedimento risponde ad importanti richieste provenienti dai lavoratori.

Preannuncio, altresì, che, sulla base di tali sollecitazioni, il gruppo comunista-PDS presenterà quanto prima una legge organica di riforma degli istituti del Ministero del lavoro.

ORAZIO SAPIENZA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana nei confronti di un provvedimento molto atteso dagli interessati e soprattutto dalle organizzazioni sindacali.

Ci auguriamo, altresì, che lo stesso provvedimento aggiunga un nuovo tassello al disegno di riforma del sistema previdenziale avviato nell'attuale legislatura. Auspico, quindi, che il « mosaico » rappresentato da tale disegno possa essere completato al più presto.

Tra l'altro, mi auguro che gli emendamenti non recepiti nel testo approvato dalla nostra Commissione possano essere presi in considerazione in occasione dell'esame del provvedimento da parte del Senato.

In conclusione, ritengo che possiamo considerarci soddisfatti per il lavoro svolto e per aver compiuto fino in fondo il nostro dovere, anche se – lo ribadisco – dobbiamo augurarci di poter completare nel corso dell'attuale legislatura il disegno riformatore avviato.

SERGIO VAZZOLER. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame, che nel complesso giudichiamo positivo. Il nostro voto, comunque, è dettato prevalentemente dall'esigenza di non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento

stesso. Infatti, dobbiamo rammaricarci per il fatto che alcuni emendamenti presentati dal nostro gruppo non sono stati approvati dalla Commissione. Auspichiamo, comunque, che alcuni di essi possano essere recepiti dal Senato.

Ritengo, tuttavia, che il provvedimento in esame non possa essere considerato completo in quanto manca ancora una riforma degli istituti di previdenza.

Desidero, infine, esprimere soddisfazione per l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Cavicchioli e Salerno.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero ringraziare il presidente ed i componenti della Commissione per aver svolto un lavoro estremamente positivo, che ha consentito di ottenere un buon risultato.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul provvedimento di cui abbiamo testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno (4253) e proposte di legge Labriola ed altri (2854); d'Amato Luigi ed altri (3511), *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi » (4253-2854-3511):

Presenti e votanti 28
Astenuti 9
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* .. 19
Hanno votato *no* . 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Battaglia Pietro, Bianchi, Carrara, Cavicchioli, Cimmino, Colucci Gaetano, Ferrari Bruno, Gelpi, Grosso, Loiero, Mancini Vincenzo, Manna, Nucci Mauro, Pisicchio, Sapienza, Tarabini, Tealdi e Vazzoler.

Si sono astenuti:

Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Minucci, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà.

Propongo una breve sospensione della seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato (3497) e dalle proposte di legge Martinazzoli ed altri: Norme per il trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di aziende industriali ammesse alla cassa integrazione guadagni, incentivi per l'occupazione giovanile ed istruzione dell'agenzia del lavoro (799); Francese

ed altri: Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria (1177); Pallanti ed altri: Nuove norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori (1178); Cavicchioli ed altri: Rivalutazione e riordino del trattamento di disoccupazione (3767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1988, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Martinazzoli, Gitti, Cristofori, Zarro, Zolla, Balestracci, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Usellini, Zaniboni, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonetti, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Brunetto, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Coloni, Contu, D'Angelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Foti, Frasson, Fronza Crepaz, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lamorte, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria,. Pellizzari, Perani, Piredda, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rivera, Rosini, Russo Ferdinando, Russo Vincenzo, Senaldi, Silvestri, Tancredi, Tealdi, Torchio, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi, Zoso: « Norme per il trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di aziende industriali ammesse alla cassa integrazione guadagni, incentivi per l'occupazione giovanile ed istruzione dell'agenzia del lavoro »; Francese, Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Filippini Giovanna, Calvanese, Mannino Antonino, Barzanti, Caprili, Gasparotto, Montessoro, Petrocelli, Samà, Soave e Sanfilippo: « Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria »; Pallanti, Minucci, Bassolino, Ghezzi, Garavini, Francese, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Migliasso, Minozzi, Montessoro, Nappi, Pacetti, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Recchia, Samà, Sanfilippo, Sannella e Strumendo: « Nuove norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori »; Cavicchioli, Mastrogiacomo, Iossa, Rais, Rotiroti e Vazzoler: « Rivalutazione e riordino del trattamento di disoccupazione ».

Ricordo che, in data 13 febbraio 1991, avendo la Commissione definito in sede referente un nuovo testo unificato, ha richiesto il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti al nostro esame.

Comunico inoltre che in data 13 marzo 1991 la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che in data 14 marzo 1991 la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio,

esaminato il nuovo testo unificato trasmesso dalla XI Commissione il 18 febbraio scorso;

rilevato che la proiezione decennale degli effetti derivanti dal provvedimento in termini di spesa e di entrata evidenziano saldi positivi crescenti;

rilevato altresì che l'esiguità di tali saldi, nel primo triennio, potrebbe far temere, in caso di diverso andamento del quadro macroeconomico, l'emergere di squilibri finanziari;

sottolineata la rilevanza strategica del provvedimento che riforma alcuni degli istituti di regolazione del mercato

del lavoro coniugando esigenze sociali e vincoli di finanza pubblica;

sottolineata altresì l'urgenza di pervenire alla definizione del provvedimento;

esprime

parere favorevole a condizione che:

il contributo di cui all'articolo 7, comma 11, sia elevato allo 0,35 per cento per l'anno 1991 e allo 0,43 per cento per l'anno 1992;

al medesimo articolo 7, si stabilisca che, in caso di squilibrio finanziario delle gestioni nel primo triennio di attuazione del provvedimento, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, adegui nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio gestionale i contributi di cui al medesimo articolo 7;

siano ripristinate le funzioni di ausilio al CIPI del Comitato di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986 previsti dagli articolo 1, comma 7 e 2, comma 6, del testo del Senato, attesa la rilevanza, sotto il profilo della spesa, della funzione di istruttoria al CIPI assegnata al Comitato medesimo;

sia soppresso il comma 8 dell'articolo 25;

siano soppressi gli articoli 32 e 33, in quanto disciplinano materie estranee al provvedimento e comunque privi della quantificazione degli oneri, nonché dell'indicazione dei necessari mezzi di copertura ».

Inoltre, in data 19 marzo 1991, la Commissione finanze, il cui parere era stato richiesto ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 93 del regolamento limitatamente all'articolo 32, ha espresso parere contrario su tale articolo.

L'onorevole Azzolini ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Mi rimetto a quanto ho già avuto modo di illustrare nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEZIONE DI PERSONALE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

ART. 1.

(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale).

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che, nel semestre precedene la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, abbiano occupato mediante più di 15 lavoratori. Tale requisito, in caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel perdiodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione vengono compiuti anche gli apprendisti ed i lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formu-

lato in conformità ad un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di criteri determinati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI). L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. La modifica è soggetta all'approvazione del CIPI.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPE, per i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa, ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi.

4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il CIPI fissa annualmente i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazioni nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori da valere per la selezione dei casi di intervento per l'anno successivo, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle informazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. La percentuale delle donne sospese dal lavoro non deve essere superiore, nell'ambito delle mansioni interessate dalle sospensioni nell'unità produttiva, alla percentuale di occupazione femminile esistente nel predetto ambito.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il CIPI, entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento, nel caso in cui in questo periodo le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla materia, integra il contenuto del programma con la previsione dei meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato per i casi previsti dall'articolo 3 della pre-

sente legge, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della predetta trasformazione.

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo la parola applicazione *aggiungere le seguenti* ..., ad esclusione delle imprese artigiane.

1. 1.

Antonucci.

Al comma 1, dopo le parole limitatamente alle imprese, *aggiungere le seguenti* Comprese quelle disciplinate dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, per tutto il personale dipendente.

1. 4.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Al comma 1, sostituire le parole quindici lavoratori *con le seguenti* cinque lavoratori.

1. 3.

Pallanti, Rebecchi, Picchetti, Lucenti, Sanfilippo.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il CIPI. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Per i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa, possono essere concesse due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi.

1. 6.

Il Governo.

È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.6, sopprimere il comma 3.

0.1. 6. 1.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori da valere per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

1. 7.

Il Governo.

È stato presentato il seguente subemendamento:

Al comma 6, dopo le parole Il CIPI *aggiungere le seguenti* Sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

0. 1. 7. 1.

Il Relatore.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 7, sopprimere il periodo da la percentuale *a* predetto ambito.

1. 9.

Il Relatore.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.

Ove l'azienda non ottemperi a quanto previsto nel predetto decreto è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato nella misura doppia il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è elevato mediante applicazione di una maggiorazione pari al 150 per cento del suo ammontare.

1. 8.

Il Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. In ogni caso, la scelta dei lavoratori da sospendere non deve determinare una riduzione della percentuale di donne occupate nell'unità produttiva interessata dalla sospensione.

1. 5.

Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Sanfilippo, Rebecchi.

LUCIANO AZZOLINI, Relatore. Invito l'onorevole Antonucci a ritirare l'emendamento 1.1.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Antonucci 1.1, perché appare in contrasto con una norma successiva relativa ai prepensionamenti.

LUCIANO GELPI. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.1, perché ritengo che estendere alle imprese artigiane la cassa integrazione salariale comporti più un appesantimento che non un beneficio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 1.1.

(È respinto).

NOVELLO PALLANTI. Ritiro l'emendamento 1.4 e passo ad illustrare l' emendamento 1.3 presentato dal mio gruppo. È certamente nota la nostra insistenza per l'approvazione del provvedimento entro oggi o al massimo entro domani, poiché riteniamo sia necessario fornire al più presto una regolamentazione della materia; la fretta è dovuta da un lato all'urgenza ma dall'altro anche alle condizioni di estrema difficoltà nelle quali siamo stati costretti a lavorare, a causa dell'atteggiamento che il Governo ha tenuto in tutto questo periodo. L'esame della materia è rimasto fermo per ben due anni in presenza di atteggiamenti contraddittori e tuttora, signor presidente, permangono limiti molto gravi nel testo. Il più grave è che non sono contemplate dalla normativa imprese che costituiscono la maggioranza del tessuto produttivo del nostro paese, quelle cioè inferiori a quindici dipendenti; ciò conferisce al provvedimento carattere di parzialità, in quanto esso non copre le reali situazioni di difficoltà.

Per questo motivo abbiamo proposto di abbassare a cinque lavoratori il limite previsto all'articolo 1, pur rendendoci conto che in questo modo si apre un problema di carattere finanziario. Ripropongo tuttavia al Governo la domanda su come intenda agire per affrontare le situazioni che rivelano una fase non di superamento ma di incremento delle difficoltà nelle aree caratterizzate da questo tipo di imprese. Inoltre, sempre all'articolo 1 è prevista la cosiddetta cassa integrazione verde, cioè l'ipotesi di sostenere interventi dettati da ragioni di carattere ecologico a favore del tessuto produttivo della piccola impresa, che resterebbe tagliata fuori. A nostro avviso è necessario un provvedimento in grado di soccorrere con la cassa integrazione i processi di ristrutturazione; inoltre più volte il Governo ha assicurato il suo impegno in questo senso e pertanto aspettiamo una sua risposta.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento Pallanti 1.3.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero innanzitutto ricordare al collega Pallanti che il limite dei quindici lavoratori è già di fatto in vigore, in quanto previsto da una delibera del CIPI; esso è pertanto conforme ad una decisione assunta. Per quanto riguarda la cassa integrazione ecologica, che costa ben 700 miliardi all'anno secondo i calcoli fatti dal Ministero del tesoro, ritengo che potrebbe trovare opportuno accoglimento nel provvedimento sull'impatto ambientale che è in discussione in un'altra Commissione della Camera.

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento Pallanti ed altri 1.3.

GAETANO COLUCCI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sull'emendamento 1.3.

ANDREA CAVICCHIOLI. Le argomentazioni del collega Pallanti non possono che farci riflettere sull'impostazione complessiva del provvedimento. Purtroppo, però, ci muoviamo nei limiti angusti determinati dalle direttrici di natura politica. Non vorrei che approvando questo emendamento si rischiasse di creare incidenti di percorso che potrebbero prolungare l'*iter* del provvedimento.

NOVELLO PALLANTI. Insisto per la votazione dell'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.1.6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del Governo, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.7, che recepisce il parere della Commissione bilancio, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 del Governo, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1.9.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Su tale emendamento mi rimetto alla Commissione.

GIORGIO GHEZZI. Credo che questo emendamento si fondi su un equivoco poiché il problema è già stato risolto dalla legge sulle pari opportunità. Infatti, ai sensi di quella legge, il fatto che la percentuale delle donne sospese dalle mansioni sia superiore alla percentuale di occupazione femminile esistente nel medesimo ambito potrebbe essere interpretato come una discriminazione indiretta, ma allora occorrerebbe un'azione giudiziaria. Se eliminiamo questa seconda parte del comma 7 otteniamo l'unico risultato di incentivare il contenzioso e di riempire ancora di più le aule dei tribunali.

Pertanto, il gruppo comunista-PDS voterà contro questo emendamento poiché esso configurerebbe una vera e propria « azione negativa ».

LUCIANO GELPI. Riallacciandomi alla dichiarazione dell'onorevole Ghezzi, vorrei esprimere la preoccupazione opposta dal momento che in questa parte del comma 7 si sostiene che la percentuale delle donne non può essere superiore nell'ambito delle mansioni interessate dalle sospensioni. È vero, come sosteneva il collega Ghezzi, che tale previsione potrebbe aprire un contenzioso, ma è pur vero che non sempre nell'organizzazione del lavoro, dove le mansioni e le qualifiche sono distribuite in un reparto della stessa unità produttiva, la riduzione può interessare tutto il complesso, riguardando, per esempio, proprio un singolo reparto.

Vorrei anche aggiungere che rischiamo in questo modo di disincentivare l'assunzione della manodopera femminile nelle attività produttive. Non vorrei, infatti, che di fronte ad una norma di questo tipo le aziende tendessero a programmare una presenza femminile piuttosto bassa.

Oltretutto, abbiamo approvato recentemente una legge sulle azioni positive, che prevede una salvaguardia di carattere generale contro qualsiasi discriminazione.

Ritengo, quindi, che l'emendamento 1.9 del relatore, volto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 7, non possa dar adito ad alcuna discriminazione e, nello stesso tempo, lasci alle parti sociali un maggiore spazio contrattuale per verificare le esigenze e le opportunità.

LAURA BALBO. Riprendendo le osservazioni svolte dal collega Gelpi, desidero sottolineare che indubbiamente alcune misure a tutela dell'occupazione femminile possono apparire disincentivanti.

In questa fase, comunque, un segnale di eccessiva cautela può essere interpretato come una contraddizione rispetto alla posizione iniziale.

Quanto alla norma specifica, il testo potrebbe essere riformulato facendo riferimento alle mansioni interessate a livello dell'intera unità operativa. In tal modo si risolverebbe il problema orga-

nizzativo conseguente alla norma e si delimiterebbe in qualche modo la portata dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.9 del relatore, su cui il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1.8 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.8 del Governo.

NOVELLO PALLANTI. Non riesco a comprendere le motivazioni economiche dell'emendamento 1.8, soprattutto dal momento che finora abbiamo proceduto in modo tale da evitare che la Commissione bilancio potesse sollevare problemi di copertura finanziaria.

L'emendamento, in sostanza, risponde ad una scelta puramente politica volta a ridimensionare una procedura che era stata prevista allo scopo di evitare uno dei maggiori punti di contrasto presenti nel processo di individuazione dei soggetti da collocare in cassa integrazione.

Ritengo che il Governo dovrebbe rinunciare a tale emendamento, in quanto il provvedimento nel suo insieme prevede già le procedure della cassa integrazione e della mobilità. Conseguentemente, i datori di lavoro si trovano dinanzi ad una situazione ben chiara e delineata. Ritengo quindi che sia sufficiente la previsione secondo cui, in presenza di una crisi aziendale, si può procedere mediante la cassa integrazione e la mobilità.

In tal modo, si è conferita ai datori di lavoro un'ampia facoltà di intervento; è necessario, pertanto, non sbilanciare l'equilibrio del testo in esame a danno dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

In conclusione, mi dichiaro contrario all'emendamento 1.8 del Governo, che – lo ribadisco – finirebbe con lo sbilanciare l'equilibrio del testo a danno dei lavoratori.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ritiene di dover insistere per la votazione dell'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.8 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 1.5.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Migliasso ed altri 1.5.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Migliasso ed altri 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Procedure).

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durate prevista nel programma medesimo.

2. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del

lavoro e della previdenza sociale per i periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

3. La richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta trova applicazione il secondo comma del predetto articolo.

4. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione esprime il parere previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso periodo l'Ispettorato privinciale del lavoro comunica gli esiti degli accertamenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il CIPI provvede all'approvazione del programma nonché agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 11, comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizza l'erogazione del trattamento entro i dieci giorni successivi alla delibera di accertamento da parte del CIPI.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettanti, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole comma 2, da parte del CIPI.

2. 4.

Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 1 il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Entro 6 mesi dalla sospensione dell'attività produttiva, dovrà essere approvato un programma di risanamento, riconversione o rilocalizzazione da parte del Ministro dell'ambiente.

2. 2.

Ghezzi, Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le modifiche e le proroghe sono approvate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a 100 unità, da parte del CIPI negli altri casi.

2. 5.

Il Governo.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. La richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della

massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta trova applicazione il secondo comma del predetto articolo.

4. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. 6.

Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole .... e all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente, *aggiungere le seguenti* nonché alla CRI ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f)* della legge n. 56 del 1987.

2. 3.

Rebecchi, Calvanese, Picchetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. 1.

Il Relatore.

Passiamo all'emendamento 2.4 del Governo.

ANDREA CAVICCHIOLI. Premesso che nella struttura del provvedimento non si pongono particolari problemi di ordine procedurale, desidero sottolineare che l'emendamento in esame tratta una materia assai delicata, proponendo la soppressione di una competenza di un comitato interministeriale, nell'ambito del quale si riassumono le funzioni di diversi dicasteri.

Di fronte a tale situazione, vorrei sapere se l'emendamento in questione rappresenti un'impostazione condivisa dal Governo nella sua collegialità. Mi domando, in sostanza, se la Presidenza del Consiglio, in qualità di organo rappresentante del Governo nel suo complesso, sia favorevole al trasferimento di competenze che si intende operare dal CIPI al Ministero del lavoro.

Se questa è la posizione dell'esecutivo, a parte qualche perplessità di carattere personale, può essere accettata; se così non è, invece, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità politiche.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole sottosegretario a tenere presente che nell'articolo 1 è contenuto un riferimento al CIPI, per cui, se fosse approvato l'emendamento 2.4, introdurremmo un palese squilibrio nell'ambito dell'articolato. Va inoltre considerato che il parere espresso dalla Commissione bilancio pone, tra l'altro, la seguente condizione: « Siano ripristinate le funzioni di ausilio al CIPI del comitato di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986 previste dall'articolo 1, commi 7, 2 e 6, del testo del Senato, attesa la rilevanza, sotto il profilo della spesa della funzione di istruttoria al CIPI assegnato al comitato medesimo ».

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei anzitutto rispondere alle domande poste dall'onorevole Cavicchioli. Al riguardo desidero precisare che l'accordo di Governo si è espresso nel senso di convenire che, per quanto riguarda il programma, la competenza non possa essere sottratta al CIPI. Per quanto concerne, invece, gli altri momenti, si è ritenuto necessario recuperare una funzione del ministero. Ciò a seguito di un colloquio, svoltosi presso la Presidenza del Consiglio, con il ministro del bilancio e con quello del lavoro.

PRESIDENTE. Devo dare atto al sottosegretario che, nel corso di una comunicazione telefonica con il ministro del lavoro, ho avuto conferma di quanto testé dichiarato.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In considerazione del richiamo del presidente all'articolo 1, dopo aver chiarito che in precedenza ho svolto una riflessione di carattere generale precisando che non vi sono posizioni differenziate nell'ambito del Governo, ritiro l'emendamento 2.4.

ANDREA CAVICCHIOLI. Non credo che il problema consista tanto in uno scambio di vedute tra il ministro Pomicino ed il ministro del lavoro. In realtà, avevo posto il problema per sapere se la posizione espressa dal sottosegretario Grippo fosse emersa in modo unitario a livello di Presidenza del Consiglio, perché, in questo caso, tale posizione sarebbe stata rappresentativa anche della componente socialista. Se l'orientamento espresso non risultasse invece espressione del Governo nella sua complessità, dovrei ovviamente assumere un diverso atteggiamento. Mi pare che si tratti di un discorso razionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 2.2.

NOVELLO PALLANTI. Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.5 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Invito il rappresentante del Governo a ritirarlo.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritengo opportuno un chiarimento perché non penso sia possibile continuare a procedere in questo modo. Se dovesse continuare a persistere un certo atteggiamento, infatti, sarei costretto a chiedere la sospensione della seduta. Indubbiamente la richiesta di verifica è legittima, ma non si può continuare in questo modo! Probabilmente i problemi potrebbero essere risolti se presentassi un emendamento che prevedesse la soppressione del Ministero del lavoro ...

Il CIPI è un organismo di programmazione; se poi deve anche occuparsi delle proroghe e di altri compiti, non so dove si va a finire!

L'emendamento in esame, del resto, tende a ripristinare un orientamento, comunemente accettato, che il testo in esame aveva stravolto.

ALDO REBECCHI. L'emendamento in esame, a mio avviso, consente di accelerare la definizione di alcune pratiche, in particolare di quelle che non sono particolarmente rilevanti. Personalmente sarei favorevole ad estenderne il contenuto anche alle ipotesi di disoccupazione speciale nei casi di aziende con numero di dipendenti inferiore a 100. Se è questo lo spirito con il quale il Governo ha formulato la proposta emendativa, dichiaro di condividerla e preannuncio voto favorevole.

SERGIO VAZZOLER. Prendendo atto delle precisazioni del sottosegretario, il quale ha fatto comprendere che si tratta

di ripristinare nel testo un orientamento di valenza pratica comunemente accettato e che, quindi, con l'approvazione dell'emendamento, nulla cambierebbe rispetto a quanto fino ad oggi si verifica, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 2.5.

LUCIANO GELPI. Non condivido l'invito rivolto dal relatore al rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento in esame. Al contrario, auspico che il relatore ed i colleghi della Commissione sostengano la proposta emendativa che, oltre tutto, va nella direzione di accelerare l'esame di pratiche che richiedono un *iter* veloce e snello.

GAETANO COLUCCI. Annuncio il voto favorevole del Movimento sociale italiano-destra nazionale sull'emendamento del Governo 2.5 perché, come ha affermato il collega Gelpi, esso contribuisce a chiarire la procedura. D'altra parte con il primo comma l'integrazione salariale viene concessa secondo un programma stabilito dal CIPI; trattandosi soltanto delle modificazioni di tale programma e di eventuali proroghe che richiedono tempi accelerati, ritengo che l'emendamento possa essere accolto.

ANDREA CAVICCHIOLI. Dichiaro la mia astensione dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.5.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 2.6.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.6.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rebecchi ed altri 2.3.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Sono contrario.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io sono contrario perché vi è un emendamento successivo che esprime il concetto in maniera più completa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 2.3.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 2.1, volto a recepire il parere della Commissione bilancio.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Propongo di aggiornare la seduta al termine dei lavori dell'Assemblea.

GAETANO COLUCCI. A mio avviso un provvedimento di questa portata, che sostanzialmente è stato meditato dai due rami del Parlamento per oltre due anni, riveste un'importanza tale da non poter essere « raffazzonato » in poco tempo. Non comprendo pertanto perché ci venga messa fretta, tanto più che fra qualche ora certamente l'Assemblea convertirà in legge due provvedimenti che lasciano un certo margine temporale per l'approvazione di queste disposizioni. Inoltre personalmente mi interessa essere presente alla seduta dell'Assemblea fin dall'inizio della discussione sul sisma dell'Irpinia e quindi aderisco alla proposta di sospendere i lavori e di rinviare l'esame del provvedimento, per dare alla Commissione

la possibilità di meditare con maggiore attenzione su tutti gli emendamenti presentati.

Ci troviamo nella fase conclusiva di un *iter* nel quale abbiamo stentato ad ottenere i pareri, ma durante il quale l'esame da parte dei due rami del Parlamento è stato attento; pertanto, può sembrare che in questa fase si proceda con celerità ma, in realtà, si tiene conto del lavoro svolto per mesi ed anni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di riprendere la discussione al termine della seduta dell'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 19.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali).

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione dall'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, il trattamento di cui al medesimo comma può essere prorogato, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. Alla cessione dell'azienda, o di sue parti, si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 5, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al primo comma, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dal vigente ordinamento per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo di vendita così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione, e che è tenuto ad esercitarlo nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e succes-

sive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 19856, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: cessata *aggiungere le seguenti* ovvero nel caso di chiusura definitiva dell'attività produttiva e/o di un impianto industriale in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

3. 1.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

NOVELLO PALLANTI. Ritiro il mio emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ.

ART. 4.

(Procedura per la dichiarazione di mobilità).

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione datoriale alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità, anche attraverso il ricorso a contratti di solidarietà, alla trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro o a mezzi diversi di eliminazione o contenimento delle eccedenze di personale; del numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del predetto programma. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 5, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 deve essere contestualmente inviata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o parte di esso, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro 60 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, qualora non sia stato raggiunto l'accordo, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i tempi di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti della metà.

9. Nei casi di maggiore rilevanza e quando ne faccia richiesta una delle parti, ovvero il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il membro della Commissione regionale per l'impiego, designato dal presidente della Giunta regionale, assistito dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e dal direttore dell'Agenzia per l'impiego, ha facoltà di svolgere il tentativo di conciliazione di cui al comma 7 sostituendosi, anche nel corso della procedura, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

10. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi precedenti, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione del loro nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni sindacali di cui al comma 2.

11. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

12. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

13. Le comunicazioni di cui al comma 10 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

14. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine

del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

15. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

16. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza alla conciliazione spetta rispettivamente al collegio di cui al comma 9 ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno effettuate le comunicazioni previste dal comma 4.

17. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene indicazioni dei motivi che determinano la situazione di eccedenza e dei motivi tecnici organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta di versamento all'INPS, a titolo di anticipazione della somma di cui all'articolo 5, comma 5, di una somma pari al trattamento massimo d'integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. 3.

Il Governo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o parte di esso, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

4. 4.

Il Governo.

Al comma 6, sostituire le parole Quest'ultimo dà all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione *con le seguenti* Quest'ultimo dà alla Commissione regionale per l'impiego.

4. 1.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi, Samà.

Al comma 6, sostituire la parola 60 *con la seguente* 45.

4. 10.

Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole 60 giorni *con le seguenti* 30 giorni.

4. 5.

Il Governo.

Al comma 7, sostituire le parole Il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione *con le seguenti* La commissione regionale del lavoro.

4. 2.

Pallanti, Lucenti, Rebecchi, Sanfilippo, Ghezzi.

Sopprimere il comma 9.

4. 6.

Il Governo.

Al comma 10, dopo le parole deve essere comunicato per iscritto *aggiungere le seguenti* all'ufficio regionale del lavoro competente e.

4. 7.

Il Governo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Le comunicazioni di cui al comma 10 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e non siano state osservate le procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. 8.

Il Governo.

Al comma 16, sostituire le parole Collegio di cui al comma 9 *con le seguenti* Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

4. 9.

Il Governo.

Passiamo all'emendamento 4.3 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, a causa dell'accelerazione dei tempi non mi è stato possibile valutare con attenzione l'emendamento. Conseguentemente, ritengo che ii nostro voto non sia stato ponderato sulla base dell'effettiva portata della disposizione in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Pallanti, eccezionalmente – ma ciò non deve costituire precedente – applico l'articolo 57 del regolamento, che consente di annullare una votazione qualora si verifichino irregolarità.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, la ringrazio della sua sensibilità, che dimostra correttezza nel condurre un lavoro delicato e difficile nel rispetto delle norme.

L'emendamento 4.3 si colloca sulla linea di quelle modifiche non direttamente attinenti a questioni di carattere economico; la norma è di natura procedurale, ma non di scarso rilievo, trattandosi di una garanzia per i lavoratori, per i sindacati e per le stesse aziende. Non possiamo prescindere dal fatto che siamo in una fase in cui si cerca di snellire le procedure. Un emendamento precedentemente presentato, se non erro, all'articolo 1 ha di fatto ridimensionato il ruolo contrattuale nelle situazioni di messa in cassa integrazione a « zero ore ». In questo momento, la modifica proposta verrebbe a sommarsi ad un'altra norma che elimina dal testo al nostro esame una serie di procedure, di atti da compiere che noi riteniamo, invece, debbano essere mantenuti.

Proprio perché la disposizione contenuta nell'emendamento non ha implicazioni di carattere economico, ma semplicemente procedurale, invito il Governo a ritirarlo; diversamente, il nostro gruppo esprimerà voto contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento prevede un insieme di adempimenti, allo scopo di dimostrare...

GIORGIO GHEZZI. Faccio presente che non vi è un onere della prova, ma solo un onere di motivazione, che è altra cosa.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se il suo intendimento sia quello di sostituire l'intero comma 3, come previsto dall'emendamento, o semplicemente di eliminare il ricorso al contratto.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'intendimento del Governo è quello di sopprimere le parole da « anche attraverso il ricorso » a « eccedenze di personale ». La restante parte del comma potrebbe essere mantenuta.

GIORGIO GHEZZI. Pur prendendo atto della nuova formulazione proposta dal Governo, che ripristina una logica che sarebbe stato aberrante non rispettare, devo ugualmente manifestare parere contrario alla eliminazione delle parole da « anche attraverso » fino a « eccedenze di personale ». Non vi è alcun onere della prova e non capisco perché qualcuno parli di *probatio diabolica*: si chiede soltanto all'imprenditore di motivare le ragioni per cui non ritiene di fare ricorso al contratto di solidarietà.

Desidero far rilevare al sottosegretario, e per esso al Governo, che si tratta soltanto di chiedere all'imprenditore di motivare perché, attraverso l'applicazione di quei criteri di razionalità che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale raccomanda, ritenga di non poter ricorrere a forme che comunque implicano sacrificio per i lavoratori, in quanto sia il contratto di solidarietà sia quello a tempo parziale comportano il venir meno di una parte di retribuzione, mentre soltanto come estrema *ratio* deve essere considerato il ricorso alla Cassa integrazione. Ripeto che se qualcuno pensa che ci si trovi di fronte ad un onere della prova sbaglia: si tratta soltanto della richiesta di indicare le motivazioni. E si tratta di rispondere alle sollecitazioni che vengono da parte della stessa giurisprudenza, che chiede il rispetto dei princìpi della buona fede e della congruità dell'atto riguardo al fine.

Credo che da questo non derivi il vincolo che è stato lamentato e che, anzi, l'eliminazione delle parole che ho indicato possa in futuro dar luogo ad incertezze di carattere giurisdizionale. È per questo motivo che non posso votare a favore dell'emendamento ed invito il Governo a ritirarlo.

PRESIDENTE. Il Governo propone la seguente nuova formulazione dell'emendamento 4.3:

Al comma 3, sopprimere le parole da anche attraverso il ricorso *a* eccedenze di personale.

4. 3.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Sono favorevole a questa nuova formulazione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4.4.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Essendo rimasti immutati i commi 3 e 4, non ha motivo di esistere questo emendamento sostitutivo del comma 5, quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. I proponenti insistono nel mantenere l'emendamento 4.1 ?

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 4.10.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione, comunque ritiene che i 60 giorni avessero un effetto di raffreddamento.

ALDO REBECCHI. Ricordo al relatore che in seno al Comitato ristretto si è discusso a lungo quando si è trattato di elaborare questo testo e si è giunti alla conclusione che un periodo di 60 giorni fosse il periodo minimo necessario per affrontare in modo corretto le procedure. La riduzione di tale termine ci mette dunque in una condizione molto difficile.

Lo stesso vale per l'emendamento 4.5 presentato dal Governo al settimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.10, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 4.5.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ricordo ai colleghi che tale riduzione deriva anche da una necessità di adeguamento ad una normativa europea.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 4.2.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 4.6.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GIORGIO GHEZZI. Ho l'impressione che quando si parla dei casi di maggiore rilevanza si alluda, in qualche modo, a quelli previsti dalla legge n. 675 del 1977, relativi a crisi aziendali aventi un impatto di carattere territoriale. Se è così, mi sembra giusto che qualora una delle parti, ovvero il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro incaricato di esperire il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, ne faccia richiesta, possa essere aggiunto il membro della commissione regionale per l'impiego designato dal presidente della giunta regionale.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Che rapporto può esservi fra il membro della commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale? C'è un errore di impostazione.

GIORGIO GHEZZI. Mi sembra di capire che i casi di maggiore rilevanza cui si riferisce il comma 9 siano in gran parte relativi a crisi aziendali di particolare incidenza territoriale, di cui parla, appunto, l'articolo 2, comma 5, lettera *c)* (se non ricordo male) della legge n. 675 sulla riconversione industriale. Il fatto che possa essere investito della conduzione di questa trattativa, del tentativo di conciliazione, un membro della commissione regionale per l'impiego designato dal presidente della giunta ha un significato, a mio avviso, plausibile. Pertanto, invito il Governo ad un momento di riflessione, ad accantonare o, meglio ancora, a ritirare l'emendamento per un necessario approfondimento di tale aspetto.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Quest'operazione è attuata essenzialmente per eliminare un processo di eccessiva laboriosità e di restaurazione di fatto degli uffici provinciali dell'amministrazione del lavoro. Credo che non vi sia una classificazione dei casi di particolare rilevanza; per giunta, nel comma 9 vi è una grande confusione di competenze. D'altro canto, ricordo che la legge n. 56 del 1987 parla di commissione regionale come organo colle-

giale. Quindi, non riesco a comprendere la figura del membro della commissione regionale che svolga funzioni particolari di carattere rilevante.

GIORGIO GHEZZI. Penso al consigliere per l'attuazione dei princìpi di parità, che pure ha funzioni particolari.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È diverso. La legge n. 56 stabilisce con grande chiarezza la collegialità dell'organo. Oltre tutto, si introduce la figura del presidente della giunta regionale che non ha alcuna competenza particolare nella commissione regionale d'impiego. Insomma, il procedimento diventerebbe molto farraginoso e, a mio avviso, comporterebbe ritardi notevolissimi.

GIORGIO GHEZZI. Non si tratta del presidente della giunta regionale, ma del membro della commissione da lui designato.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non riesco a comprendere come il presidente della giunta possa designare un membro della CRI.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.6, accettato dal relatore.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 4.7.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.7, accettato dal relatore.
(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 4.8.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lo ritiro, perché è collegato con i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4.

Passiamo all'emendamento del Governo 4.9.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imposte).

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative dei reparti coinvolti, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in corso tra loro:

a) dei carichi di famiglia;

b) della anzianità;

c) delle esigenze tecnico-produttive.

In ogni caso, nell'impresa a prevalente occupazione maschile la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve determinare, per ciascuna delle mansioni interessate all'eccedenza nel reparto, una riduzione della percentuale di occupazione femminile esistente nel predetto ambito.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge 29

gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 10, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure disciplinate nell'articolo 4 ovvero in mancanza delle comunicazioni contestuali di cui al predetto comma 10 ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 10, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. In caso di violazione della previsione contenuta nel comma 1, secondo periodo, la Commissione regionale per l'impiego, integrata con voto deliberativo dal consigliere per l'attuazione dei princìpi di parità, approva un programma nel quale si vincola il datore di lavoro ad effettuare le future assunzioni con modalità tali da pervenire all'obiettivo di ripristinare i precedenti livelli di occupazione femminile. Il programma, una volta approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, viene comunicato alle competenti sezioni del collocamento ed ha effetto ai fini degli avviamenti al lavoro.

5. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta della metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 10, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

6. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione centrale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di esse ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Le Commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di inviare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il loro parere in ordine al contenuto della determinazione che deve essere assunta dalla Commissione centrale per l'impiego ai sensi del presente comma.

7. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1 e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 3, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 5 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di 30 giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: dei reparti coinvolti *con le seguenti:* del complesso aziendale.

5. 1.

Rebecchi, Pallanti, Sanfilippo, Samà, Calvanese.

Al comma 1, sostituire le parole: tecniche ed organizzative *con le seguenti:* tecnico-produttive ed organizzative.

Inoltre alla lettera c), *aggiungere, in fine, le parole* ed organizzative.

5. 3.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere il periodo da in ogni caso *fino a* ambito.

5. 5.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 10, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure indicate all'articolo 4, comma 13, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudizionale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 10, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. 4.

Il Governo.

Al comma 6 sostituire le parole secondo le modalità determinate dalla Commissione centrale per l'impiego *con le seguenti* secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego.

5. 2.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Passiamo all'esame dell'emendamento Rebecchi ed altri 5.1.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei rilevare che lo spostamento del riferimento alle esigenze tecniche dei reparti coinvolti, del complesso aziendale, ai fini del collocamento riduce l'intervento che, invece, si vuole sia mirato.

ALDO REBECCHI. I reparti tecnici fanno parte del complesso aziendale, quindi vi sarebbe un margine maggiore, una più ampia elasticità, una maggiore possibilità di intervento.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 5.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 5.3.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 5.5.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

GIORGIO GHEZZI. Signor presidente, nell'invitare il relatore a ritirare il suo emendamento, vorrei ribadire quanto ho affermato questa mattina a proposito di una norma analoga. Volere la

soppressione dell'ultimo periodo del comma 1, in base al quale nell'impresa a prevalente occupazione maschile la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve determinare, per ciascuna delle mansioni interessate all'eccedenza nel reparto, una riduzione della percentuale di occupazione femminile esistente nel predetto ambito di fatto realizza una pratica discriminante, in particolare degli indirizzi di cui alla recente legge sulle azioni positive.

Ritengo improvvida la presentazione di un emendamento del genere e pertanto invito il relatore a prendere atto degli indirizzi dettati dal nostro ordinamento in relazione alle azioni positive e della giurisprudenza della Corte costituzionale.

LUCIANO GELPI. Ritengo che l'ultimo periodo del comma 1 – oggetto dell'emendamento 5.5 del relatore – contrasti con i punti *a), b)* e *c),* nel senso cioè che si devono tenere in considerazione l'anzianità, il carico di famiglia e le esigenze tecnico-produttive. Anche l'eccesso di garantismo può compromettere l'occupazione femminile.

GIORGIO GHEZZI. Seguendo questo ragionamento si dovrebbe abrogare la legge sulla maternità !

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.5.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 5.4.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei precisare che si tratta di un emendamento tecnico volto a sostituire un rinvio formale ad uno materiale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Sanfilippo ed altri 5.2.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo ed altri 5.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

ANDREA CAVICCHIOLI. Considerata l'ora tarda e la delicatezza dell'argomento, chiedo al presidente se non ritenga opportuno rinviare a domani mattina il prosieguo dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cavicchioli di non insistere sulla sua richiesta.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego).

1. La Commissione regionale per l'impiego, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego:

a) compila una lista dei lavoratori in mobilità sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per altra mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al

trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 ed esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5;

b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

c) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

d) promuove le iniziative di cui al comma 3;

e) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.

2. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

3. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in attività socialmente utili, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Il secondo comma del predetto articolo 1-*bis* non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore, ridotta del 20 per cento.

4. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per altra mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 ed esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.

6. 2.

Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 e:

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

b) propone l'organizzazione da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolare il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

c) promuove le iniziative di cui al comma 3;

d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.

6. 3.

Il Governo.

È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 6.3, alla lettera a), *in fine, aggiungere le seguenti parole* in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego.

0.6.3.1.

Pallanti, Rebecchi, Sanfilippo.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole* nella lista di mobilità *aggiungere le seguenti* affidandone l'attuazione all'Agenzia per l'impiego.

6. 1.

Pallanti, Rebecchi, Sanfilippo.

Passiamo all'emendamento 6.2 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento Pallanti ed altri 6.1 è pertanto precluso.

Passiamo al subemendamento Pallanti ed altri 0.6.3.1.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione ii subemendamento Pallanti ed altri 0.6.3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Indennità di mobilità).

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura, di seguito indicata, del trattamento di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;

b) dal 13° al 36° mese: 80 per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno com-

piuto i quaranta anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;

b) dal 13° al 48° mese: 80 per cento.

3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque erogata successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui il predetto diritto viene a maturazione.

4. L'indennità di cui ai commi precedenti non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento nelle misure indicate nei commi precedenti diminuite del numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 6 che abbiano compiuto i 50 anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a 15 mensilità del trattamento iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei 60 anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione anticipata del trattamento, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore nei 24 mesi successivi a quello della loro corresponsione, si occupi alle altrui dipendenze, nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 5 e 7.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni, ovvero nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura del trattamento per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'80 per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, per i lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 e che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia ed abbiano un'anzianità contributiva non inferiore a 28 anni, l'indennità di mobilità spetta

fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Gepi Spa e Insar Spa si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva ma, in ogni caso l'indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.

8. Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, fatta esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata del trattamento ai sensi del comma 5, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione di questa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,26 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,40 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio di cui al presente comma sono esonerati, per gli stessi periodi e in misura pari agli stessi punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.

12. Il trattamento previsto dal presente articolo è regolato dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti il trattamento previsto dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani e le somme e i contributi di cui al comma 11, lettere *a)* e *b)*, e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso, relativamente ai giornalisti, vanno date le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 11, e dall'articolo 9, comma 3.

14. È abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai lavoratori collocati in mobilità entro tre anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto 50 anni se uomini e 47 se donne, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, un'anzianità contributiva non

inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è prolungato fino a quest'ultima data. La misura del trattamento per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è stabilito nell'80 per cento.

7. 5.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi, Ghezzi, Lucenti, Migliasso.

Al comma 5, dopo la parola cooperative *aggiungere le seguenti* ..., in conformità alle norme vigenti.

7. 1.

Antonucci.

Al comma 11, sostituire le parole 0,40 punti *con le seguenti* 0,43 punti.

7. 3.

Il Relatore.

Al comma 11 sostituire le parole 0,26 per cento e 0,40 per cento *rispettivamente con le seguenti* 0,35 per cento e 0,43 per cento.

7. 6.

Il Governo.

Al comma 11, sostituire le parole 0,26 punti *con le seguenti* 0,35 punti.

7. 4.

Il Relatore.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.

7. 2.

Il Relatore.

Passiamo all'emendamento Sanfilippo ed altri 7.5.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento, in quanto ritengo che la disposizione comporti oneri aggiuntivi che non sono quantificati e non sono stati computati nella scheda tecnica che accompagna il provvedimento.

NOVELLO PALLANTI. Mi rendo conto che il problema dell'equilibrio finanziario condiziona molto l'intero provvedimento e quindi anche questo emendamento. Desidero segnalare che noi approveremo il testo in esame lasciando aperta una serie di gravi problemi come quello oggetto dell'emendamento. Indubbiamente, sull'altare dell'approvazione del provvedimento si può anche sacrificare tale questione, però resta il fatto in sé. Ciò richiama l'esigenza di sanare in futuro, attraverso ulteriori provvedimenti, situazioni che intendevamo risolvere, almeno parzialmente, con la norma da noi proposta.

Accedo pertanto alla richiesta di ritirare l'emendamento solo in virtù di questo equilibrio finanziario e non perché vengano a cadere le motivazioni che ci hanno spinto a presentarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Antonucci 7.1.

BRUNO ANTONUCCI. Vorrei precisare che occorre fare molta attenzione, perché permettiamo ai lavoratori in mobilità di intraprendere un'attività

autonoma. Ritengo pertanto opportuno specificare « in conformità alle norme vigenti ».

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento 7.1.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 7.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Faccio osservare che gli emendamenti del relatore 7.3, 7.4 e 7.2 recepiscono una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento 7.3 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.4 del relatore.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 7.6 del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 7.2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Collocamento dei lavoratori in mobilità).

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, trova applicazione il diritto di precedenza nell'assunzione di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12 e, per i lavoratori di età superiore a 50 anni, per un numero superiore a 24 mesi, ovvero a 36 mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, a

tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolto ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti di cui agli articoli 7, comma 2, e 16 sono sospesi. Le predette giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino alla concorrenza di un numero pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, sopprimere la parola autonomo.

8.1.

Antonucci.

BRUNO ANTONUCCI. Tale comma dà la possibilità a chi è posto in mobilità di esercitare attività autonoma, ma ciò deve avvenire secondo le norme vigenti, cioè attraverso l'iscrizione agli albi degli artigiani o dei commercianti.

PRESIDENTE. Capisco tale riflessione con riferimento alle cooperative che si costituiscono in virtù delle vigenti disposizioni, ma la richiesta di escludere la parola « autonomo » dalla disposizione di cui al sesto comma mi lascia perplesso. È chiaro che il lavoratore in mobilità potrà svolgere attività lavorative secondo le vigenti disposizioni; quindi il pericolo paventato dall'onorevole Antonucci non si evita eliminando la parola « autonomo », ma, eventualmente, precisando « secondo le vigenti disposizioni ».

NOVELLO PALLANTI. Mi consenta, presidente, di spezzare una lancia in favore del collega Antonucci. Non si può impedire a nessuno di svolgere lavoro autonomo, naturalmente – mi pare ovvio e su questo siamo tutti d'accordo – nei limiti che la legge prevede; ma la difficoltà è un'altra: chi svolge lavoro autonomo non può più essere iscritto nella lista di mobilità, che implica degli obblighi finanziari ed anche di ricollocazione al lavoro.

Come si può svolgere un lavoro autonomo e, nello stesso tempo, percepire indennità di mobilità ed essere anche privilegiato nell'eventuale assunzione per un lavoro subordinato? Si tratta di due cose inconciliabili, dunque ritengo valido l'emendamento presentato dal collega.

PRESIDENTE. La spiegazione fornita dal collega Pallanti mi sembra convincente.

BRUNO ANTONUCCI. Questa stessa motivazione vale anche per l'emendamento che presenterò all'articolo 9.

GIORGIO GHEZZI. Resta comunque valida la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Antonucci.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 8.1, per il quale il relatore si è dichiarato favorevole e il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità).

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera *b)*, di essere impegnato ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

2. La norma di cui al comma 1 opera quando le attività lavorative e di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro 15 giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi 10 giorni la decadenza è dichiarata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. È data immediata comunicazione della decisione adottata all'INPS.

4. La Commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel comma 2, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera *b)*, sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una ulteriore volta e in casi eccezionali.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche viene reiscritto nella lista di mobilità.

9. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato da impresa non tenuta all'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali, nel caso in cui venga licenziato prima che sia scaduto il termine del periodo per il quale avrebbe potuto continuare a godere del trattamento di mobilità o di disoccupazione, viene reiscritto nella lista di mobilità ed ha diritto al predetto trattamento per il periodo residuo.

10. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare il trattamento di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire al lavoratore la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, ai predetti lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

11. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da* sia inquadrato *a* provenienza *e sostituirle con le seguenti* percepisca il trattamento economico e normativo da essi stabiliti.

9. 1.

Antonucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il lavoratore decade dalla lista di mobilità qualora abbia fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 5.

9. 2.

Antonucci.

Sopprimere il comma 9.

9. 4.

Il Governo.

Al comma 10, sopprimere la parola: autonomo (terza riga).

9. 3.

Antonucci.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Invito l'onorevole Antonucci a ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 9.

NOVELLO PALLANTI. Ritengo che l'emendamento 9.2 sia pleonastico, in quanto è già prevista nel testo la facoltà per il lavoratore di percepire interamente ciò che gli è dovuto nel tempo o sta per maturare; per cui il lavoratore che rinuncia all'indennità giornaliera e chiede la forfettizzazione di tutto ciò che deve avere esce dalla lista.

BRUNO ANTONUCCI. Non credo che tale emendamento sia pleonastico.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Probabilmente lo è, ma credo possa comunque essere accettato.

ALDO REBECCHI. Mi pare evidente che nel momento in cui il lavoratore riceve l'anticipazione globale non può più restare nella lista di mobilità.

ANDREA CAVICCHIOLI. Non capisco il motivo di tanta fretta nel voler cancellare i lavoratori dalla lista di mobilità.

NOVELLO PALLANTI. Sono convinto che lo spirito con il quale è stato proposto questo emendamento è quello di considerare cancellato dalla lista di mobilità quel lavoratore che cerchi di acquisire tutto quanto gli è dovuto di indennità di mobilità per ragioni che sono previste in un altro articolo dello stesso provvedimento. È chiaro che nel momento in cui ciò avviene il lavoratore stesso decade dalla lista, poiché ha compiuto una scelta diversa. Tutto ciò è già previsto, quindi ritengo improprio l'emendamento 9. 2.

BRUNO ANTONUCCI. Ritiro tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 9.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Con riferimento all'emendamento del Governo 9. 4 desidero precisare che si propone la soppressione del comma 9 dell'articolo 9 poiché si ritiene sufficiente quanto disposto dalla legge n. 108 del 1990, che introduce la tutela per i lavoratori delle piccole imprese nei casi di licenziamento senza giusta causa.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Sono favorevole a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 9. 4 soppressivo del nono comma, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA.

ART. 10.

(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 77 del 1963 si applicano anche agli eventi, non imputaili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini dei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge n. 575 del 1965.

2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi nei confronti dei lavoratori a favore dei quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente la decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali nel limite massimo di un periodo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro

dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavori, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione nonché dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui all'articolo 24 citato le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del versamento. L'INPS promuove l'azione di recupero.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale integrato dal Ministro dei lavori pubblici, determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto nei commi precedenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini).

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia ».

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per i lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare, in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, per lo svol-

gimento delle predette opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al 25 per cento ed è comprensiva di quella prevista nell'articolo 25, comma 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 *con le seguenti* il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto ai sensi dell'articolo 7.

11. 1.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ALDO REBECCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 12.

(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale).

1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno i requisiti occupazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente ai sensi del comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione delle predette sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influenza gestione prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria.

3. La disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale è estesa alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole che hanno i requisiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 *con le seguenti* che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre lavoratori.

12. 2.

Ghezzi, Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Al comma 1, dopo la parola imprese (quarta riga) *aggiungere le seguenti* escluse quelle artigiane, che.

12. 1.

Antonucci.

GIORGIO GHEZZI. Abbiamo presentato il nostro emendamento per cercare di riempire di contenuto la previsione in oggetto. L'articolo 12 è molto importante perché per la prima volta, nel nostro ordinamento – per lo meno, per quanto mi risulta –, si considera in modo particolare e specifico la piccola impresa, in particolare quella artigiana dell'indotto, la quale soffre le ripercussioni delle crisi delle imprese più grandi dalle quali essa ottiene le commesse. In ragione della sospensione prevista, la norma giova agli artigiani ed ai loro dipendenti e prende in considerazione, in particolare, quelle imprese dell'indotto che lavorano in una situazione di tendenziale monocommittenza. Pertanto, ci troviamo di fronte ad una situazione di secca subordinazione nei confronti delle imprese dalle quali provengono le commesse. Limitare – come fa la norma in esame – l'intervento della cassa integrazione straordinaria alle sole aziende artigiane che abbiano più di 15 dipendenti vuol dire, praticamente, restringere il campo di applicazione dell'articolo ad ipotesi marginali, poiché le imprese indicate sono un'infima minoranza. Se vogliamo che tale norma sia applicata, cioè che non vi sia solo un riconoscimento teorico, dal punto di vista giuridico, della particolare natura dell'indotto, ma che davvero si ponga fine alla sperequazione per cui i lavoratori dell'impresa committente godono della cassa integrazione e quelli dell'impresa commissionaria no, allora dobbiamo ammettere tutte le imprese artigiane a quel trattamento o fissare una soglia ragionevole, quale quella indicata dal nostro emendamento (tale limite potrebbe anche essere diverso, sulla base di altre proposte che ugualmente potrebbero essere formulate). Se manteniamo il numero di 15 dipendenti, rischiamo che l'articolo rimanga niente altro che una promessa non mantenuta: non voglio usare il termine « truffa », però ciò che questa disposizione sembra promettere non è poi mantenuto proprio a causa del limite indicato.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Esistono anche problemi di copertura finanziaria; inoltre, si introdurrebbe una serie di modifiche rispetto all'assetto complessivo per cui diventerebbe difficile capire quali sono le imprese che lavorano nell'indotto. Si aprirebbe, pertanto, un contenzioso; o rimaniamo entro un quadro definito, dove ciascuno si assume le proprie responsabilità nell'ambito del discorso complessivo, oppure, pur comprendendo la ragione logica della norma, apriremmo – lo ripeto – un contenzioso. Per tale ragione sono costretto ad esprimere parere contrario.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo su questo emendamento è contrario, perché applicando tale disciplina anche alle piccolissime imprese si altererebbero notevolmente le previsioni di ordine economico relative al testo in esame.

GIORGIO GHEZZI. Questo è il motivo reale, non quelli enunciati in precedenza! La ragione del mancato accoglimento di questo emendamento va individuata in possibili ulteriori gravami finanziari.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione del suo emendamento, onorevole Ghezzi?

GIORGIO GHEZZI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento – non accettato dal relatore né dal Governo – comporterebbe un aumento di spesa, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Antonucci 12.1.

BRUNO ANTONUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

(Norme in materia di contratti di solidarietà).

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo stabilito dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Per il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale.

3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la domanda sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non trova applicazione con riferimento a trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla loro proroga ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

(È approvato).

ART. 14.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni).

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.

2. Le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria per gli operai dell'industria, per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei e per gli operai agricoli sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

(È approvato).

ART. 15.

(Lavoratori in cassa integrazione e lavori socialmente utili).

1. Il secondo comma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come

sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

(È approvato).

ART. 16.

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale).

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, diverse da quelle edili, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7.

2. Per finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:

a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Per la corresponsione del trattamento di cui al comma 1 ai giornalisti provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti i contributi e le somme di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Sono abrogati gli articoli 8 e 9, secondo e terzo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a trovare applicazione in via transitoria per i lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità).

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 10, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un pari numero di lavoratori senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

(È approvato).

ART. 18.

(Norme in materia di contributi associativi).

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per il versamento dei contributi associativi è esteso ai beneficiari dei trattamenti di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale ».

3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'Inps dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservarla ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento).

1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese beneficiarie da 24 mesi dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, nel caso in cui il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, ai lavoratori che abbiano una età inferiore di non più di 60 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi del predetto contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale, per un orario non inferiore a 18 ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione del CIPI, e con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia. Il CIPI decide anche sulla base dell'accertamento effettuato dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione circa la sussistenza del contratto collettivo aziendale e delle predette finalità.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro dell'instaurazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita, durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile nei limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca, della prestazione pensionistica, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificato la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.

5. Per i lavoratori che, nel presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella

dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizone si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 1, sostituire le parole da riconosciuto *fino al termine del comma con le seguenti* è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.

19. 1.

Il Governo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è consentito il pensionamento anticipato di vecchiaia ai titolari di imprese artigiane senza dipendenti, e loro coadiuvanti, operanti nei settori e nelle aree interessate dalla delibera, che abbiano compiuto i 60 anni, se uomini, e i 55 anni, se donne, possano far valere i requisiti minimi di contribuzione per vecchiaia. Il pensionamento spetta, previa presentazione di apposita domanda all'INPS, a condizione che gli artigiani, di cui al comma precedente, cessino definitivamente l'attività e riconsegnino licenze e permessi alle autorità competenti, cancellandosi contemporaneamente dall'albo delle imprese artigiane.

2. Gli artigiani, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte dell'INPS, sono tenuti a corrispondere al predetto Istituto, per sé e per i propri familiari ammessi al pensionamento anticipato, un contributo pari al 50 per cento degli oneri contributivi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, per un periodo corrispondente ai mesi di anticipazione della pensione assumendo come reddito imponibile quello dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno immediatamente precedente la data della domanda di pensionamento. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

19. 01.

Antonucci.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.1 del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Invito l'onorevole Antonucci a ritirare l'articolo aggiuntivo 19.01, in quanto esso appare suscettibile di causare maggiori oneri e dovrebbe quindi essere inviato per il parere, in caso di approvazione in via di principio, alla Commissione bilancio: ciò potrebbe provocare un ritardo nel varo del provvedimento.

BRUNO ANTONUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi articoli 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati).

1. I lavoratori, che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonché quelli che usufruiscono per il medesimo periodo del trattamento di integrazione salariale straordinaria, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui al comma 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

2. Per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del 75 per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento della quota di contribuzione a proprio carico nei limiti del 50 per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.

4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve stipularsi per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.

(È approvato).

ART. 21.

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura).

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro, con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licen-

ziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 il trattamento ordinario di disoccupazione spetta nella misura del 40 per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di 90 giorni. Le imprese che si avvalgono del trattamento di cui al comma 1 sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del 4 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del medesimo comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della citata legge n. 457 del 1972 per un periodo non superiore a 90 giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dei commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 457 del 1972, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, primo comma, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, terzo comma, della predetta legge.

6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno 5 giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 trovano applicazione a decorrere dall'anno 1991.

8. Pe i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Disciplina transitoria).

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo con scadenza non oltre il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti sulle domande di proroga di trattamento scadente prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in corso alla predetta data, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, ovvero per un periodo con scadenza non oltre i sei mesi dalla data del decreto di conces-

sione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 1 ed il comma 6 dell'articolo 2 non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 1 devono essere conteggiati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei 365 giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiare del predetto trattamento alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di 30 giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori, dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 10; in questo caso esse non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 5. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7. Per i predetti lavoratori non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere l'anticipazione del trattamento prevista dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento, da parte del CIPI, della situazione di crisi aziendale ovvero sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare del predetto trat-

tamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito e per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a 180, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito.

8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a 180, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, commi 5 e 6.

Sono abrogati: l'articolo 12, comma 3, della legge 6 agosto 1975, n. 427; l'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

10. I lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, resta ferma la prdetta iscrizione.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Ai lavoratori posti in regime di trattamento speciale di disoccupazione dopo l'entrata in vigore della presente legge si applicano i contributi previdenziali figurativi di cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1952 per l'intiera durata della disoccupazione speciale.

10-*ter*. Ai lavoratori in regime di trattamento speciale di disoccupazione e/o relative proroghe alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta a titolo di sanatoria la copertura previdenziale di cui alla predetta legge n. 218 del 1952 per il periodo pregresso fruito senza soluzione di continuità.

22. 1.

Sanfilippo, Migliasso, Rebecchi, Pallanti.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario perché esso comporterebbe maggiori oneri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo ed altri 22.1 non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA).

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dell'INSAR SpA previsti dalle vigenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui al comma 1, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI

SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore alla prestazione nella misura pari al 50 per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto, e viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui al comma 1 venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere del trattamento di mobilità e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilità in applicazione dell'articolo 9, comma 9.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione delle somme di cui ai commi 2 e 3. Le predette somme sono utilizzate dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, aggiungere il seguente comma:

5. La GEPI può stipulare con soggetti pubblici o privati convenzioni dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il reimpiego o la mobilità di lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

23. 1.

Cavicchioli.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario, perché ritengo che il merito dell'emendamento 23.1 sia estraneo a questo tema normativo ed andrebbe pertanto inquadrato in un disegno di legge specifico.

PRESIDENTE. L'allargamento dell'area di di intervento prevedendo la facoltà di stipulare convenzioni, evidenzia un risvolto di carattere finanziario da sottoporre alla Commissione bilancio.

NOVELLO PALLANTI. L'emendamento 23.1 del collega Cavicchioli si muove in una giusta direzione in quanto affida alla GEPI il compito di stipulare convenzioni volte a favorire nuova occupazione.

Comprendo le preoccupazioni manifestate dal presidente e proprio al fine di evitare l'invio del testo alla Commissione bilancio, proporrei un subemendamento alla proposta emendativa dell'onorevole Cavicchioli tendente ad inserire la specificazione « nel quadro delle disponibilità finanziarie previste dalla legge ».

PRESIDENTE. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 23 già prevede che « le predette somme sono utilizzate dalla GEPI SPA e dalla INSAR SPA per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1 ».

ANDREA CAVICCHIOLI. Si potrebbe allora specificare che « le convenzioni possono essere stipulate nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo ».

PRESIDENTE. Se l'onorevole Cavicchioli fosse d'accordo, il suo emendamento 23.1 potrebbe essere modificato in questo senso: fermo restando l'ultimo periodo del comma 4, infine si potrebbe aggiungere la specificazione « ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale ».

ANDREA CAVICCHIOLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. A seguito della nuova formulazione, l'emendamento 23.1 risulta del seguente tenore:

Al comma 4, infine, aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

23. 1.

Cavicchioli.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si associa al parere del relatore.

NOVELLO PALLANTI. Dichiaro voto favorevole del gruppo comunista-PDS sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli 23.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Norme in materia di riduzione del personale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 13, e all'articolo 5, commi da 1 a 6, si applicano alle imprese che occupano più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 3 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Le predette disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendono cessare l'attività.

3. Quanto previsto nell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e comma 11, e nell'articolo 5, commi 5 e 6, trova applicazione solo per le imprese di cui all'articolo 16, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, è quella disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non trova applicazione per licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 13 e all'articolo 5, commi da 1 a 6, si applicano alle imprese che occupano più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività di lavoro intendano effettuare licenziamenti il cui numero nell'arco di trenta giorni sia previsto in almeno 10 in ciascuna uriità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del terri-

torio di una stessa provincia. Le predette disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

24. 2.

Il Governo.

Al comma 1 sostituire le parole almeno 3 licenziamenti *con le seguenti* almeno 5 licenziamenti.

24. 3.

Cavicchioli.

Al comma 1, dopo la parola imprese *aggiungere le seguenti,* ad esclusione di quelle artigiane.

24. 1.

Antonucci.

Passiamo all'emendamento del Governo 24.2.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero precisare che l'emendamento è stato formalizzato per adeguarsi alle norme in materia di licenziamento collettivo ed al contenuto della direttiva comunitaria. Ne raccomando pertanto l'approvazione.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Il relatore è d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. In verità, il contenuto dell'emendamento era stato oggetto di obiezioni da parte dei rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento – i quali dovranno tra breve esaminare il provvedimento – tanto che il Governo era stato invitato a riformulare il testo.

Poiché siamo interessati ad una produzione legislativa che non sia distorsiva, attendiamo altre indicazioni.

GIORGIO GHEZZI. Signor presidente, l'accoglimento di questo emendamento stravolgerebbe il testo che è il frutto di un lavoro durato mesi se non anni.

Poc'anzi l'onorevole sottosegretario richiamava la disciplina indicata dalla direttiva del Consiglio delle comunità europee; tale direttiva – ancora non recepita dallo Stato italiano ancorché risalente al 1976 – riflette una realtà delle relazioni industriali tale da accomunare l'Italia e gli altri Stati europei, i quali però essendo privi di un sistema di relazioni industriali non hanno conseguito nel campo dei licenziamenti collettivi i risultati raggiunti dal nostro ordinamento.

Dico questo in quanto la direttiva medesima, all'articolo 5, sancisce che « non si pregiudica la facoltà degli stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori ». Tra l'altro, la ripresa del *plafond* minimo di tutela rischia di compromettere lo stesso livello di tutela presente nella normativa comunitaria. Perché dico questo? Perché in questo testo si parla di dieci licenziamenti previsti nell'arco di trenta giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Ciò significa introdurre un momento di genericità, laddove la direttiva indica invece parametri abbastanza sicuri. Poiché infatti le unità produttive nel territorio di una stessa provincia possono essere svariate, si introduce un punto di alta aleatorietà.

Inoltre, ammettendo che la stessa impresa abbia più unità produttive e possa licenziare nell'arco di trenta giorni dieci lavoratori, per ognuno di questi verrebbe « sfondato » quel *plafond* minimo di tutela che la stessa direttiva presuppone. Mi sembra che in questo modo procediamo verso una disciplina addirittura peggiorativa di quella indicata dalla CEE.

Vorrei fare un'altra osservazione. La direttiva della CEE indica agli Stati

membri un insieme di procedure che devono essere adottate, di garanzie che devono essere richieste, quindi alcuni punti fermi ai quali dobbiamo attenerci. Occorre invece considerare l'evoluzione complessiva del nostro ordinamento in materia di accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi, per quanto attiene alla determinazione di carattere numerico che in questo momento ci viene proposta dal Governo.

Per tutte queste ragioni, credo che qualora accogliessimo l'emendamento in esame con questa sorta di liberalizzazione dei licenziamenti collettivi verremmo ad effettuare anche una specie di « controriforma » rispetto alle più recenti riforme in tema di licenziamenti che abbiamo approvato proprio in questa Commissione, perché una fascia estremamente alta di lavoratori verrebbe esentata dalle procedure e dalle garanzie in ordine ai licenziamenti individuali.

Pertanto il nostro gruppo, qualora l'emendamento venisse approvato, evidentemente considererebbe lo stesso come stravolgente l'impianto della legge e non potrebbe che trarne le opportune conseguenze.

ANDREA CAVICCHIOLI. Rispetto all'articolo 24 vi sono state sollecitazioni in varie sedi; l'accusa rivolta è stata quella di uno scostamento rispetto alla normativa comunitaria. Tuttavia dobbiamo anche renderci conto del modo in cui stiamo operando, nonché delle sollecitazioni del gruppo comunista-PDS che poi arrivano a conseguenze di un certo tipo. Da qui deriva lo sforzo compiuto da chi vi parla in termini di una possibile mediazione; invito quindi il Governo a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Mi associo all'invito, rivolto al rappresentante del Governo, a ritirare l'emendamento 24.2, considerando tra l'altro, come ha ricordato l'onorevole Pallanti, che a Bruxelles abbiamo sostenuto che non si poteva operare un arretramento nei livelli di tutela. Inoltre, poiché la direttiva sui licenziamenti collettivi è comunque datata, abbiamo concorso a segnalare l'opportunità di emanare una nuova direttiva che colmi lacune ed inadeguatezze di quella precedente.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ritira l'emendamento 24.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cavicchioli 24.3.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

NOVELLO PALLANTI. Desidero intervenire per dichiarazione di voto. Prendo atto dell'evoluzione positiva di questa disposizione rispetto alla proposta negativa del Governo. Francamente nell'intervento dell'onorevole Ghezzi non era contenuta una parola di troppo circa il comportamento del nostro gruppo qualora l'emendamento del Governo fosse stato mantenuto.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal collega Cavicchioli, che mi sembra condiviso da altri gruppi. Non per questo, ovviamente, posso dichiararmi favorevole all'emendamento 24.3; è chiaro che il mantenimento sostanziale del testo, con il solo aumento del numero dei licenziamenti, non può farci piacere. In questo senso, il mio gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento 24.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli 24.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Antonucci 24.1.

BRUNO ANTONUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

ART. 25.

(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere mediante richiesta nominativa tutti i lavoratori a decorrere dalla medesima data. Essi, quando occupino più di 10 dipendenti, sono tenuti, qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il 20 per cento di esse, anche quando siano assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapppportate al tempo annuale di lavoro, ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, nonché alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, nonché del personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, e del personale da destinare ad attività di produzione ovvero ai servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste del collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;

c) categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera *b)* del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al 30 per cento.

7. Le deliberazioni di cui al comma 5, lettera *c)*, ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali e vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

8. Al fine di incentivare l'assunzione delle categorie più deboli del mercato del lavoro, ivi comprese quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministro del tesoro, ha facoltà di determinare, nei limiti delle apposite disponibilità di cui alla delibera del CIPE di cui all'articolo 35, comma 1, una riduzione degli oneri contributivi dovuti per i predetti lavoratori ovvero l'erogazione di un contributo commisurato alla retribuzione ad essi corrisposta. Nel predetto decreto vengono determinate le condizioni per l'attribuzione dei predetti incentivi tenendo conto in particolare della necessità di promuovere assunzioni a tempo indeterminato e presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali; vengono inoltre determinati i limiti temporali e l'ammontare dei predetti incentivi con riferimento alla durata del periodo di disoccupazione dei lavoratori ed all'entità del fattore di svantaggio sul mercato del lavoro.

9. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

10. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità che egli assuma, su richiesta numerica, a tempo indeterminato, è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente una quota del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. La predetta quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori, appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

12. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dagli uffici del collocamento, secondo modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per il periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.

13. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della

corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni contraria disposizione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da anche quando siano assunzioni a termine *fino a* tempo annuale di lavoro.

25. 2.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Al comma 1, sostituire la espressione a riservare il 20 per cento di esse *con la seguente* a riservare il 12 per cento di esse.

25. 11.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire l'espressione a riservare il 20 per cento di esse *con la seguente* a riservare il 15 per cento di esse.

25. 5.

Il Governo.

Al comma 5, lettera a), *sostituire la parola:* tre *con la seguente:* due.

25. 6.

Il Governo.

Al comma 5, dopo la lettera c), *aggiungere il seguente periodo:*

Le assunzioni di tali lavoratori avvengono su richiesta numerica, o a condizione che siano intervenute convenzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, su richiesta nominativa.

25. 3.

Sanfilippo, Ghezzi, Rebecchi, Pallanti.

Al comma 6, sostituire le parole non superiori al 30 per cento *con le seguenti* non superiore al 25 per cento se la chiamata è numerica ed al 35 per cento se la chiamata è nominativa.

25. 4.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Al comma 6, sostituire la espressione non superiore al 30 per cento *con la seguente:* non superiore al 20 per cento.

25. 12.

Il Relatore.

Al comma 6, sostituire la espressione non superiore al 30 per cento *con la seguente:* non superiore al 25 per cento.

25. 7.

Il Governo.

Sopprimere il comma 8.

25. 1.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 8.

25. 8.

Il Governo.

Al comma 10, eliminare l'espressione su richiesta numerica.

25. 9.

Il Governo.

Al comma 12, sostituire le parole: dagli uffici del collocamento *con le seguenti:* dalle sezioni circoscrizionali.

25. 10.

Il Governo.

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 25.2.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario, in quanto la disposizione sembrerebbe escludere dal nuovo meccanismo (questa è almeno la mia interpretazione) i lavoratori a termine.

NOVELLO PALLANTI. Vorrei illustrare le ragioni per cui abbiamo presentato l'emendamento, insistendo nel mantenerlo ed invitando i colleghi ad approvarlo. Può darsi che la norma si presti ad una interpretazione che vada in senso contrario rispetto allo scopo per il quale abbiamo elaborato la norma stessa. Tuttavia la nostra preoccupazione è che, ove non si preveda l'esclusione delle assunzioni a termine, ci si trovi di fronte ad un aggiramento della norma. L'assunzione a tempo determinato offre la possibilità di fingere di aver accettato la soluzione prevista nell'articolo, perché poi il tempo determinato scade, il lavoratore si trova al di fuori della lista di mobilità e non trova il posto di lavoro.

Sono queste le ragioni per cui insistiamo nel mantenere l'emendamento.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Alla luce delle considerazioni espresse dall'onorevole Pallanti, mi rimetto al Governo.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ribadisco il parere contrario già espresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 25.2, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 25.11 del relatore.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 25.11, del relatore, risulta precluso l'emendamento 25.5 del Governo.

Passiamo all'emendamento 25.6 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Sanfilippo ed altri 25.3.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche questa è una deroga alla logica del provvedimento, che è impostato sul primario principio della chiamata nominativa, quindi esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo ed altri 25.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Sanfilippo ed altri 25.4.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Per tale emendamento mi rimetto al parere del Governo.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo ed altri 25.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 25.12 del relatore.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

NOVELLO PALLANTI. Poiché si continua a ridurre la possibilità di impiego di questi lavoratori in contraddizione con la scelta di fondo del provvedimento, invito il Governo a ritirare il suo emendamento 25.7.

ANDREA CAVICCHIOLI. Si deve fare un ragionamento molto simile a quello svolto poco fa con riferimento ai licenziamenti collettivi. Cioè quello in oggetto è un provvedimento molto complesso, che deve avere un suo equilibrio, altrimenti diventa difficile difenderlo. Mi rendo conto che l'emendamento del relatore segue una determinata logica, ma bisogna tener conto anche dell'aspetto che ho indicato.

PRESIDENTE. La logica che ispira questo emendamento è la stessa dell'emendamento 25.11.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.12, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dell'emendamento 25.12 del relatore, risulta precluso l'emendamento 25.7 del Governo.

Passiamo all'emendamento 25.1 del relatore, che recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 25.8 del relatore, anch'esso predisposto in base al parere della Commissione bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 25.9 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 25.10 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO II

DISPOSIZIONI DIVERSE.

ART. 26.

(Disposizioni diverse).

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali,

relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. I predetti oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale).

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale interessate con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma primo, lettera *a)* e *b)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della stessa legge n. 153 con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 se donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di 11.000 unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro 30 giorni dalla maturazione dei 30 anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro 10 giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, comma primo, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribu-

zione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di cui ai precedenti commi, nei limiti e con le modalità in essi indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali nel settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazioni statali del settore alluminio e produzione di allumina e termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia con maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6 che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai 55 anni se uomini e 50 se donne e che possono far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

Sono stati presetati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole elevati livelli di innovazione tecnologica.

27. 4.

Rinaldi.

Al comma 4, sostituire le parole l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione *con le seguenti* sarà data precedenza ai lavoratori aventi maggiore età anagrafica.

27. 11.

Pallanti, Rebecchi, Picchetti, Lucenti, Sanfilippo.

Al comma 6, dopo le parole settore alluminio e produzione di allumina e termoelettromeccanico, *aggiungere le seguenti* dalle imprese concessionarie di servizi di trasporto aereo di linea nazionali ed internazionali.

27. 12.

Gelpi, Sapienza.

Al comma 6, dopo le parole settore alluminio e produzione di allumina e termoelettromeccanico, *aggiungere le seguenti* dalle imprese concessionarie di servizi di trasporto aereo di linea nazionali ed internazionali.

27. 6.

Ghezzi, Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi, Ridi, Minucci.

Al comma 6, dopo le parole settore allumio e produzione di allumina e termoelettromeccanico, *aggiungere le seguenti* dalle imprese concessionarie di servizi di trasporto aereo di linea nazionali ed internazionali.

27. 8.

Pisicchio.

Al comma 6, in fine aggiungere le parole e delle imprese del settore aeronautico.

27. 5.
Russo Spena, Cipriani, Arnaboldi.

Al comma 7, sopprimere le parole appartenenti ai settori indicati al comma 6.

27. 3.
Rinaldi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché dai lavoratori dipendenti da imprese che, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel corso del 1990, per periodi anche solo in parte successivi al 1° gennaio 1991, abbiano avuto delibere CIPI riguardanti proroghe di delibere anteriori al 30 giugno 1988.

27. 9.
Rebecchi, Pallanti, Migliasso, Pellegatti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché dai lavoratori dipendenti da imprese che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel corso del 1990, per periodi anche solo in parte successivi al 1° gennaio 1991, abbiano avuto delibere CIPI riguardanti proroghe di delibere anteriori al 30 giugno 1988.

27. 1.
Colucci Gaetano, Valensise.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché dai lavoratori dipendenti da imprese che, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, abbiano avuto delibere CIPI in data anteriore al 31 dicembre 1990 riguardanti periodi anche solo in parte successivi al 1° gennaio 1991.

27. 2.
Colucci Gaetano, Valensise.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché dai lavoratori dipendenti da imprese che, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *a)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, abbiano avuto delibere CIPI in data anteriore al 31 dicembre 1990 riguardanti periodi anche solo in parte successivi al 1° gennaio 1991.

27. 10.
Pallanti, Rebecchi, Migliasso, Pellegatti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è consentito il pensionamento anticipato di vecchiaia di titolari di imprese artigiane senza dipendenti, e loro coadiuvanti, operanti nei settori e nelle aree interessate dalla delibera, che abbiano compiuto i 60 anni, se uomini, e i 55 anni, se donne, e possano far valere i requisiti minimi di contribuzione per vecchiaia. Il pensionamento spetta, previa presentazione di apposita domanda all'INPS, a condizione che gli artigiani di cui al comma precedente cessino definitivamente l'attività e riconsegnino licenze e permessi alle autorità competenti, cancellandosi contemporaneamente dall'albo delle imprese artigiane.

Gli artigiani, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ac-

coglimento da parte dell'INPS, sono tenuti a corrispondere al predetto Istituto, per sé e per i propri familiari ammessi al pensionamento anticipato, un contributo pari al 50 per cento degli oneri contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, per un periodo corrispondente a mesi di anticipazione della pensione, assumendo come reddito imponibile quello dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno immediatamente precedente la data della domanda di pensionamento. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

27. 01.

Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Ghezzi.

ANDREA CAVICCHIOLI. Poiché a partire da questo articolo si inizia a parlare di prepensionamenti, vorrei che si facesse un approccio di principio. Su questa materia abbiamo raggiunto un accordo difficilissimo e tutti conosciamo le pressioni, anche legittime, che sono state esercitate; ritengo pertanto che si debba mantener fede all'accordo raggiunto approvando il testo nella sua attuale formulazione. Eventuali modifiche potranno essere apportate in una fase successiva.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo all'invito dell'onorevole Cavicchioli poiché ritengo anch'io che questa parte del provvedimento sia ormai stata definita nei particolari. Chiedo, dunque, ai colleghi di ritirare tutti gli emendamenti che sono stati presentati, in quanto una loro approvazione altererebbe il quadro, anche di ordine finanziario, del provvedimento nel suo complesso.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Concordo con la richiesta del Governo di ritirare tutti gli emendamenti.

LUCIANO GELPI. Comprendendo le osservazioni fatte dal collega Cavicchioli e dal rappresentante del Governo, faccio presente che questo articolo ha una premessa ben precisa e prevede una griglia entro la quale possono inserirsi tutti i settori entro il limite numerico delle 11 mila unità. Credo che se anche allargassimo in qualche modo la platea tenendo fermo il tetto delle 11 mila unità non si altererebbe l'impostazione complessiva e spetterebbe semmai al CIPE il compito di valutare quali settori abbiano le caratteristiche per una eventuale platea più ampia.

NOVELLO PALLANTI. Poiché è stata avanzata la richiesta esplicita di ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 27 – ed il mio gruppo ne ha presentati parecchi –, desidero motivare le ragioni della nostra adesione a tale richiesta. È ben chiaro che si tratta di un punto cardine del provvedimento, sul quale si giocano sostanzialmente la vita – anzi, la nascita – della normativa oppure il suo definitivo affossamento. Abbiamo consapevolezza del fatto che le cose stanno cosi; tuttavia, ciò non fa venir meno le nostre preoccupazioni, perché noi diamo al problema del prepensionamento una sistemazione che chiude un capitolo che è stato largamente « usato » con provvedimenti di varia natura, via via diversi gli uni dagli altri. Il nostro gruppo non è mai stato entusiasta delle disposizioni di legge sul prepensionamento; alle volte le abbiamo considerate come una scelta obbligata in certe situazioni di particolare disagio non diversamente risolvibili. Però, riteniamo non corretto che i lavoratori, ad una certa età, debbano essere considerati dei pensionati: innanzitutto, perché culturalmente questo è sbagliato e, in secondo luogo, perché ciò non è vero, perché quei lavoratori non saranno mai dei pensionati all'età di cinquant'anni.

Tuttavia, dicendo addio alla normativa sul prepensionamento e limitandoci soltanto a questa fattispecie, rimangono

da risolvere problemi gravissimi. Qualcuno ha fatto riferimento a taluni emendamenti (ve ne sono anche di nostri) concernenti le imprese di trasporto; per esempio, per quanto riguarda l'Alitalia il problema non si risolve o, per lo meno, al momento non si vede quale sbocco possa avere, e ricordo che lo stesso Governo si era impegnato in questa direzione.

Non faccio menzione di altre situazioni che richiedono interventi, limitandomi a citare le imprese maggiori, come la Buitoni e la Stock di Trieste.

ANDREA CAVICCHIOLI. Ci sono diecimila lavoratori della chimica pubblica... !

NOVELLO PALLANTI. Allora, possiamo anche licenziare questo provvedimento nei termini previsti, quindi accettare di ritirare gli emendamenti: però, il problema resta. Ed ecco la domanda che intendo rivolgere al Governo: come pensa di risolvere la questione, posto che il fatto di non avere più quella normativa non fa venire meno l'esigenza di provvedere in altre forme? Occorre una risposta del Governo a tale situazione; non possiamo disattendere accordi sindacali in virtù dei quali si sono definite procedure di cassa integrazione e di prepensionamento, perché nel testo in discussione vi è un articolo che prevedeva il raccordo fra la vecchia e la nuova normativa; ora, queste disposizioni non vi sono più, vi è un qualcosa di nuovo e, di conseguenza, si determina un vuoto legislativo.

Per tali ragioni noi aderiamo all'invito formulato dal presidente, ma chiediamo al Governo di pronunciarsi chiaramente sulle prospettive in merito a questa situazione, altrimenti difficilmente risolvibile.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Preciso che la filosofia di questo provvedimento è, essenzialmente, quella di rendere le aziende del nostro paese tecnologicamente avanzate e competitive in vista del 1993, non certo quella di procedere alla loro liquidazione. La griglia che viene definita si articola sulla presenza nel mercato internazionale e sulla necessità di investimenti rilevanti ed adeguati per consentire un ammodernamento tecnologico: tali elementi rappresentano le condizioni essenziali per accedere a questo tipo di prepensionamento con tutte le caratteristiche indicate nel corpo del provvedimento.

Quindi, il Governo si impegna a verificare le singole iniziative che saranno avanzate nell'ambito della griglia che è stata definita; esse saranno esaminate tutte con la dovuta attenzione, in modo collegiale ed a livello del CIPE, così come indicato dalla normativa stessa. Se non dovesse trovare soddisfazione un'ampia fascia di richieste, il Governo assumerà tutte le iniziative necessarie ed indispensabili.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del Governo. Certamente, se fossero in questa sede specificati alcuni aspetti particolari, occorrerebbe sottoporre i relativi emendamenti alla Commissione bilancio, riattivando così quelle lungaggini che hanno già ritardato l'approvazione del provvedimento, che è ormai in dirittura di arrivo. Il Governo ha dichiarato che, se nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 27, esistono situazioni alle quali sia possibile dare risposta sulla base della griglia già definita, tale risposta sarà data; ove questo strumento non si dimostrasse sufficiente a tal fine, per quanto riguarda altri settori particolari, esso assumerà le iniziative opportune di cui sarà informato, per gli atti di competenza, il Parlamento.

ORAZIO SAPIENZA. Sono d'accordo con l'impostazione che è stata data dal rappresentante del Governo, anche se sono firmatario di un emendamento. Ritengo che la soluzione prefigurata a suo tempo con il disegno di legge

n. 3497 sia complessivamente soddisfacente, per cui dobbiamo cercare di non mandarla all'aria nel momento in cui vogliamo seriamente che l'*iter* di questo provvedimento proceda. Sono convinto che sulla questione dei prepensionamenti occorra ragionare un pò di più, soprattutto con riferimento alle realtà territoriali dove essi sono utilizzati, perché vi è il rischio che, in certe zone del paese, pur in presenza di situazioni occupazionali quanto mai precarie, noi ci comportiamo da tiranni, mentre in altre aree, nelle quali il personale in esubero potrebbe trovare tranquillamente un nuovo lavoro, operiamo con larghezza.

Sono dell'avviso che su questo aspetto si debba ragionare con molta attenzione, senza fare del filomeridionalismo o dell'antinordismo, tenendo presente che occorre impiegare al meglio la coperta, se non vogliamo scoprire la testa o i piedi a seconda dell'utilizzo che ne facciamo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Sostengo la necessità di arrivare ad una norma a regime sul tema dei prepensionamenti, poiché ritengo che questa sia l'unica via per uscire dalla situazione che si è determinata. Mi rendo conto che oggi è difficile, da parte nostra, camminare su questa strada se non viene avviata una discussione sul tema da parte degli imprenditori e delle forze sindacali. A mio avviso, gestire i processi economici futuri con il provvedimento che oggi stiamo definendo è sicuramente un errore, nel senso che con la normativa in esame senza dubbio risolveremo alcuni problemi, ma ne apriremo certamente altri. L'argomento è delicatissimo, perché pone in discussione molti aspetti, fra i quali la possibilità che un lavoratore vada in pensione a cinquant'anni, la giustizia previdenziale e la ricerca delle risorse necessarie.

In materia, è possibile elaborare una serie di norme, sempre però che vi sia la consapevolezza delle parti sociali della necessità di incamminarsi lungo questa strada.

LUCIANO GELPI. Pur avendo ascoltato attentamente le dichiarazioni del Governo, consentitemi di evidenziare come l'emendamento da me presentato prevedesse l'estensione della facoltà prevista nell'articolo 27 alle imprese concessionarie di servizi di trasporto aereo di linea nazionali ed internazionali in considerazione delle conseguenze della guerra nel Golfo: un argomento questo su cui il Governo si era impegnato ad emanare un provvedimento *ad hoc* che però non è stato presentato.

Accogliendo l'invito del presidente, ritiro l'emendamento 27.12 non senza sottolineare però come il problema rimanga aperto perché si tratta di un settore che richiede profonde innovazioni e trasformazioni.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei ricordare all'onorevole Gelpi che il ministro delle finanze si era assunto l'impegno di intervenire.

LUCIANO GELPI. In verità si erano pronunciati i ministri delle finanze, dei trasporti e del lavoro.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro non è stato mai interpellato: di fatto la crisi è superata, anche se riconosco che il problema rimane aperto.

PRESIDENTE. Risultano quindi ritirati gli emendamenti 27.4, 27.11, 27.12, 27.6, 27.8, 27.5, 27.3, 27.9, 27.1, 27.2, 27.10.

Pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pallanti ed altri 27.01.

NOVELLO PALLANTI. Seguendo la logica che ci ha portato al ritiro degli emendamenti da noi presentati, preannuncio il ritiro dell'articolo aggiuntivo in esame. Ciò non toglie tuttavia la validità della proposta, concernente una fattispecie particolare di lavoratori autonomi e loro coadiuvanti, scaturente dalla constatazione dell'esistenza di situazioni peculiari in aree particolari del paese, rispetto alle quali il Governo si è assunto l'impegno di concedere il riconoscimento dello stato di crisi.

La *ratio* dell'emendamento non è tanto da ricercare nel solito « paracadute sociale », quanto nel favore accordato a processi di riconversione di intere aree produttive, posto che la permanenza sul mercato di pseudo aziende che si combatteranno tra loro può provocare ripercussioni negative. Capisco che non esiste lo spazio per collocare un articolo aggiuntivo di tal fatta nel provvedimento, consentitemi però di riconfermarne la filosofia e la validità.

In conclusione, nel ribadire il ritiro dell'articolo aggiuntivo, preannuncio la presentazione di una proposta di legge al riguardo che chiederemo venga iscritta al più presto all'ordine del giorno della Commissione.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* All'onorevole Pallanti ricordo che il Governo si è impegnato in questo settore, tanto che sta affrontando con un provvedimento *ad hoc* la soluzione delle tematiche in esso presenti.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 27.01 risulta pertanto ritirato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord, è elevata dal 30 al 60 per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi: con il decreto di cui al richiamato comma 7 sono altresì stabiliti i criteri e modalità per l'attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondono alla convocazione ovvero rifiutano l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore di 50 chilometri dalla sede cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali ne dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole 60 per cento *con le seguenti* 50 per cento.

28. 1.

Rebecchi, Pallanti, Sanfilippo, Ghezzi.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

ALDO REBECCHI. Poiché riteniamo che l'emendamento contenga una proposta equilibrata, invitiamo il relatore a riconsiderare il parere testé espresso.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Confermo il parere negativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 28.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

1. La facoltà di cui all'articolo 27 con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia con maggiorazione dell'anzialità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del medesimo anno, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possono far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di 9.000 unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate norme di attuazione per la ripartizione tra le aziende interessate dal predetto limite numerico.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole legge n. 181 del medesimo anno *sono aggiunte le seguenti* le quali abbiano oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche.

29. 2.

Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole demolizione e trasformazione navale, *aggiungere le seguenti* e costruttrici di contenitori metallici accessori al trasporto navale.

29. 1.

Gelpi, Sapienza.

Passiamo all'emendamento 29.2 del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Invito il Governo a ritirare l'emendamento.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento è teso a definire in modo certo l'indotto del settore siderurgico; non ho comunque alcuna difficoltà a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gelpi e Sapienza 29.1.

LUCIANO GELPI. I contenitori metallici accessori al trasporto navale sono considerati dalla legislazione vigente, non solo italiana, parte integrante delle navi. Le aziende pubbliche italiane produttrici di contenitori sono poche, forse solo una o due. Inoltre, l'approvazione dell'emendamento non comporterebbe costi aggiuntivi particolarmente elevati, perché valgono il limite delle 9 mila unità previsto nell'articolato e la « griglia » per quanto riguarda tutto il resto.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Faccio osservare che ho ritirato l'emendamento 29.2 per mantenere l'equilibrio del provvedimento; invito quindi l'onorevole Gelpi a seguire lo stesso criterio.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Mi associo all'invito del rappresentante del Governo.

LUCIANO GELPI. Ritiro il mio emendamento 29.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 30 e 31 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato ».

2. L'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *(Cancellazione dalle liste).* - 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste ».

(È approvato).

ART. 31.

(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Agevolazioni finanziarie in favore di imprenditori).

1. Al fine di incentivare l'occupazione attraverso la riduzione della durata dell'orario di lavoro settimanale è riconosciuto un credito di imposta a valere sull'IRPEF o IRPEG in favore delle imprese industriali e commerciali con oltre 10 addetti che riducono l'orario settimanale di lavoro di tre ore con pari utilizzazione degli impianti. Il credito di imposta è determinato in misura superiore ove si registri un accrescimento della durata della utilizzazione degli impianti di almeno dodici ore settimanali con messa in funzione di mezzo turno di lavoro supplementare.

2. L'agevolazione compete per un anno ed è ripetibile due volte, permanendo le condizioni di cui al comma 1.

3. Il credito di imposta da ammettere deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferiscono le riduzioni dell'orario di lavoro di cui al comma 1. Il credito è riconosciuto fino a concorrenza delle imposte nette dovute e l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.

4. Il riconoscimento del credito di imposta è in misura pari a lire 50.000 per ogni ora di lavoro ridotta per ciascun addetto; importo elevato a lire

100.000 nell'ipotesi di accresciuta utilizzazione degli impianti.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate le modalità per l'utilizzazione del credito di imposta previsto dal presente articolo nonché quelle per i relativi controlli.

6. Le agevolazioni del presente articolo si applicano a condizione che le imprese tengano la contabilità ordinaria e non sono cumulabili con analoghe disposizioni concernenti riduzioni o esenzioni di imposte per investimenti concernenti una maggiore utilizzazione degli impianti o l'incremento dell'occupazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 32.

32. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32.

1. Al fine di rispondere, mediante una più razionale utilizzazione delle risorse, alle esigenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono unificati i ruoli del personale dell'Ispettorato del lavoro, degli uffici del lavoro e dei collocatori, nonché dei quadri B e C della Tabella 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati appartenenti ai predetti ruoli sono collocati nel ruolo del personale periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta, con la relativa anzianità, fatte salve le singole posizioni giuridiche ed economiche acquisite nei rispettivi ruoli di provenienza.

2. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici centrali e periferici, le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono rideterminate mediante l'unificazione delle Tabelle organiche A e B, ordinarie e soprannumerarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987 e così suddivise: nona qualifica funzionale n. 867, ottava qualifica n. 5.072, settima qualifica n. 5.223, sesta qualifica n. 6.210, quinta qualifica n. 3.242, quarta qualifica n. 881, terza qualifica n. 752. Gli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, derivanti dalla unificazione di cui al presente comma, sono così ripartiti nei due ruoli: ruolo dell'Amministrazione centrale n. 1.664 unità e ruolo periferico n. 20.583 unità.

3. Per potenziare gli Ispettorati del lavoro, allo scopo di far fronte ad urgenti e indilazionabili esigenze di lotta al fenomeno dell'evasione contributiva e delle prestazioni indebite, nonché per assicurare il controllo sulla corretta attuazione delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro, in particolare nei confronti dei lavoratori extracomunitari, per assicurare la corretta attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nella ottava qualifica funzionale, di 1.000 funzionari dell'Ispettorato del lavoro, in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia e nell'ambito delle dotazioni organiche come individuate dal precedente comma 2.

4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che si renderanno disponibili

fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con le procedure previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche.

5. È prorogata a tempo indeterminato la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 65 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'inquadramento definitivo del personale dello Stato, sulla base di quanto previsto dai commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il personale di cui al comma precedente sarà progressivamente inquadrato nel ruolo del Ministero del lavoro, nelle corrispondenti qualifiche funzionali quarta e sesta, sulla base dei posti che si renderanno mano a mano vacanti e fino a totale assorbimento dello stesso.

32. 2.

Il Governo.

Faccio osservare che l'emendamento 32.1 del relatore recepisce il parere della Commissione finanze.

Pongo in votazione l'emendamento 32.1 del relatore, soppressivo dell'intero articolo.

(È approvato).

Risulta quindi precluso l'emendamento 32.2 del Governo.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(..... ....).

1. Per potenziare gli ispettorati del lavoro, allo scopo di far fronte ad urgenti e indilazionabili esigenze di lotta al fenomeno dell'evasione contributiva e delle prestazioni indebite, nonché per assicurare il controllo sulla corretta attuazione delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro, in particolare nei confronti dei lavoratori extracomunitari, e per assicurare la corretta attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nella ottava qualifica funzionale, di 1.000 funzionari dell'Ispettorato del lavoro, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Soppprimere l'articolo 33.

33. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

ART. 33.

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, da competitività internazionale e da una capacità produttiva tale da essere definite di interesse nazionale, ed aventi esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, possono essere assunti nelle amministrazioni pubbliche nel limite dei posti e per le qualifiche e sedi che saranno indicati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi

entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Entro lo stesso termine il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1.

3. Le imprese interessate sottopongono all'accertamento del CIPE un piano sulle condizioni di ristrutturazione o di riorganizzazione dichiarando l'eccedenza strutturale di personale.

4. Entro e non oltre 30 giorni dall'accertamento da parte del CIPE i lavoratori appartenenti a settori, reparti, categorie e professionalità per le quali sia stata dichiarata l'eccedenza di personale hanno facoltà di presentare domanda ad una o più Amministrazioni per i posti di ciascuna qualifica funzionale e per le sedi indicate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo.

5. Ciascuna Amministrazione provvede alla copertura dei posti e all'assegnazione delle sedi, previa formazione di apposite graduatorie per qualifica funzionale degli aspiranti in possesso di profilo professionale ritenuto corrispondente o affine a quello richiesto tenuto conto, secondo punteggi che saranno definiti in sede di Consiglio di amministrazione o altro organo similare previsto dai rispettivi ordinamenti con valenza consultiva, dei requisiti degli aspiranti, secondo il seguente ordine di priorità:

a) stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito;

b) anzianità lavorativa.

A parità di punteggio prevale la maggiore età.

6. I lavoratori devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione dall'ordinamento delle singole amministrazioni; i limiti di età sono elevati a 55 anni.

7. Il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza cessa al momento dell'assunzione in servizio presso l'amministrazione interessata, fatta salva la reintegrazione in caso di mancata registrazione del provvedimento di nomina da parte degli organi di controllo. Il trattamento normativo applicabile è quello previsto per il restante personale dell'Amministrazione di inquadramento.

8. Il trattamento economico è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

9. Ai soli fini del conseguimento dei requisiti contributivi minimi per il diritto al trattamento di pensione previsti dai singoli ordinamenti, a carico della Pubblica Amministrazione, nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per la assicurazione generale obbligatoria.

33. 2.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole della legge di regolamentazione del diritto di sciopero *con le seguenti* della legge 12 giugno 1990, n. 146.

33. 3.

Ghezzi, Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-*bis*.

1. Per le violazioni del comma 7-*bis* dell'artioolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con la legge 3 novembre 1987, n. 452, si applica la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. All'applicazione della sanzione si procede secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, il Prefetto della provincia, all'uopo richiesto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ordina l'immediata sospensione dei lavori e dispone la chiusura dell'impianto fino a quando non sia intervenuto il ristabilimento della situazione preesistente.

3. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tal fine potrà emanare norme di attuazione.

33. 01.

Tarabini, Zampieri.

Faccio presente che l'emendamento 33.1 del relatore recepisce il parere della Commissione bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento 33.1 del relatore, soppressivo dell'intero articolo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 33.2 del Governo e 33.3 Ghezzi ed altri.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Tarabini e Zampieri 33.01.

EUGENIO TARABINI. L'articolo aggiuntivo non disciplina né la cassa integrazione né il prepensionamento, ma è volto all'eliminazione di occasioni di formazione di cassa integrazione. La norma riguarda il settore dell'industria molitoria, caratterizzato da un fortissimo sottoutilizzo degli impianti, attualmente utilizzati al 55 per cento, e nel quale peraltro vi è chi, prevalendo sugli altri, cerca ugualmente di ampliare gli impianti o di realizzarne di nuovi. Il comma 7-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 366 del 1987, convertito con legge n. 452 del 1987, pone un divieto in tal senso, ma il divieto è sanzionato in maniera insufficiente. Perché il sistema funzioni occorre porre in atto un meccanismo che efficacemente reprima ed ancor più efficacemente prevenga le eventuali violazioni: questo meccanismo è delineato nel presente articolo aggiuntivo.

Desidero ricordare al presidente ed alla Commissione che tale articolo era già stato da me presentato in questa stessa sede il 19 luglio 1989, allorché la Commissione lavoro esaminò in sede referente il decreto legge n. 215 del 1989 in materia di Cassa integrazione e prepensionamento. Allora l'intera Commissione e non soltanto il relatore Cavicchioli mi invitarono a ritirare l'articolo aggiuntivo ed a ripresentarlo in altra occasione. Dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* risulta quanto segue: « Il deputato Andrea Cavicchioli ricorda che durante la seduta del Comitato ristretto di ieri si era ragionato in termini di non ammissibilità dell'emendamento. Di conseguenza invita il presentatore al ritiro, facendogli presente la possibilità che tale emendamento possa essere più opportunamente ripresentato in sede di riforma complessiva della cassa integrazione guadagni, sulla quale la Commissione lavoro ha svolto un'intensa attività nei mesi trascorsi, licenziando un testo in relazione al quale è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa ». Dunque oggi io presento l'articolo aggiuntivo 33.01 su espresso invito della Commissione lavoro.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Mi rimetto al Governo.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo invita l'onorevole Tarabini a ritirare l'emendamento ed a trasformarlo, se possibile, in un ordine del giorno. Questo perché, indipendentemente dalla titolarità della competenza in materia – che forse potrebbe anche essere del Ministero dell'industria – per poter approvare l'articolo aggiuntivo sarebbe comunque necessario il parere della Commissione giustizia, prevedendo esso l'erogazione di sanzioni amministrative, e non sarebbe pertanto possibile concludere entro questa sera l'esame del provvedimento.

EUGENIO TARABINI. Accolgo l'invito del Governo, anche se la motivazione non è del tutto sufficiente, e ritiro l'emendamento 33.01 per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si è così concluso l'esame dell'articolato. Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Tarabini e Zampieri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione lavoro pubblico e privato,

in occasione dell'approvazione dell'AC 3497, ispirandosi all'esigenza che si eviti il crearsi di situazioni che imporrebbero il ricorso alla Cassa integrazione o al prepensionamento,

invita il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti perché abbia effetto e compiuta applicazione il disposto del comma 7-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 30 novembre 1987, n. 452, in particolare attraverso l'attivazione dei poteri pubblici, ai fini della repressione tempestiva ed esemplare dei comportamenti condotti in violazione delle suddette disposizioni di legge.

9/3497-799-1177-1178-3767/I/XI.
Tarabini, Zampieri.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti se insistano per la votazione dell'ordine del giorno.

EUGENIO TARABINI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NOVELLO PALLANTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS ed auspico che questo provvedimento trovi nella discussione al Senato la sua definitiva conclusione, cioè che non torni alla Camera dopo essere stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, non essendo stati commessi da parte nostra errori, nemmeno di carattere tecnico, che possano giustificare tale rinvio.

Quello di cui abbiamo appena concluso l'esame è un provvedimento di grande valore, uno dei pochi provvedimenti strutturali che questa Commissione ha varato. Certo non riteniamo che esso costituisca, dal primo all'ultimo articolo, un modello di perfezione, non riteniamo che non si potesse fare di meglio e siamo consapevoli che molti problemi sono rimasti irrisolti, quali, ad esempio, quello della cassa integrazione per le piccole imprese, che non è prevista in questa normativa, o quello del prepensionamento. Inoltre, rileviamo che in quest'ultima fase della discussione sono state introdotte modifiche che, a nostro parere, non hanno migliorato il testo – e così dicendo uso un eufemismo, dal momento che il nostro gruppo ha votato contro alcuni emendamenti –. Tuttavia, riteniamo che nel suo insieme il provvedimento meriti la nostra approvazione.

Riteniamo di aver impiegato energie, tempo e pazienza per contribuire a varare un testo che, così come licenziato da questo ramo del Parlamento, è già assai migliore da come vi era giunto dal Senato – pur mantenendo, lo ripeto, alcune lacune, che potranno essere colmate con successivi provvedimenti.

Auspichiamo, infine, che il Senato sia sollecito nell'approvazione del testo nella sua attuale formulazione, poiché non sappiamo quanto tempo avremo ancora a disposizione per completarne il percorso legislativo, dal momento che la situazione politica mostra segni di non grande affidabilità; ed è anche per questa ragione che voteremo a favore.

ORAZIO SAPIENZA. In sostituzione del capogruppo, che funge da relatore, desidero molto brevemente manifestare la soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana per l'approvazione di questo provvedimento.

Ringrazio soprattutto il presidente per la determinazione quasi feroce con la quale ha voluto che questa giornata, che per certi aspetti potremmo definire storica, si concludesse con il varo di un provvedimento che – non dobbiamo dimenticarlo – è rimasto bloccato presso questa Commissione per quasi tre anni, anche se non certo per responsabilità della Commissione stessa.

Certo, alcune questioni sono state accantonate, ma io desidero ricordare quelle sulle quali hanno posto la loro attenzione sia la Commissione sia il Governo e desidero rilevare che questo provvedimento arriverà al Senato in un certo senso agevolato dal ruolo che il presidente ha svolto, poiché molte modifiche sono state introdotte e condivise dai colleghi grazie alla sua mediazione. Dunque il testo torna al Senato con un viatico molto positivo ed anche noi ci auguriamo, come il collega Pallanti, che la turbolenza politica che in questo momento investe il Parlamento e la vita del Governo non abbia a pregiudicare l'approvazione di un provvedimento tanto atteso dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

ANDREA CAVICCHIOLI. Desidero preannunciare brevemente il voto favorevole del gruppo socialista ed esprimere l'apprezzamento per il lavoro che tutti abbiamo svolto anche con la collaborazione del rappresentante del Governo, il quale ha dato una disponibilità veramente leale.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo l'apprezzamento e il ringraziamento del Governo per l'impegno che la Commissione ha posto nell'approvare questo importante provvedimento. Un ringraziamento particolare va al presidente, non solo per il modo in cui ha saputo dirigere i lavori della seduta, ma anche per il contributo molto serio e rilevante che ha dato alla definizione del testo. Per tale ragione, esprimo al presidente anche il ringraziamento del ministro; ringrazio altresì il relatore e tutti i colleghi, sia della maggioranza sia dell'opposizione: in particolare, rilevo la correttezza con cui quest'ultima ha portato avanti le proprie tesi, nella convinzione di poter raggiungere alla fine un risultato positivo. Assicuro all'onorevole Pallanti che il Governo assume l'impegno di difendere al Senato il testo del provvedimento così come esso è stato approvato dalla Commissione lavoro della Camera. Inoltre, il Governo si riserva di recuperare, in un apposito disegno di legge, che sarà sottoposto all'attenzione del Parlamento, anche quella parte concernente l'ammodernamento della struttura del Ministero attraverso interventi riferiti al personale.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore.* Desidero anch'io esprimere il mio ringraziamento per il lavoro che è stato svolto. Il testo di legge originale teneva conto di un dato congiunturale che non è quello odierno, come pongono in evidenza gli avvenimenti che stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni: di conseguenza, anche il testo in esame ha subito in alcune parti taluni cambiamenti. Il provvedimento che sta per essere licenziato è stato criticato dalla parte imprenditoriale per alcuni aspetti ed è stato invece difeso fermamente da quella sindacale. Il relatore, attraverso la presentazione di alcuni emendamenti sui quali l'opposizione ha espresso riserve, ha semplicemente cercato di trovare una mediazione per far sì che il provvedimento non sia oggetto di quelle contestazioni che abbiamo conosciuto in passato ma possa, al di là di qualche lamentela di campanile, ricevere un consenso maggioritario.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per le parole di cortesia che mi ha rivolto. Io ho fatto il mio dovere, facilitato tra l'altro dallo spirito di intensa collaborazione che anima i lavori della Commissione. Il sottosegretario ha posto in evidenza l'impegno profuso dai colleghi nell'esame del provvedimento ed ha dato atto di correttezza all'opposizione. Desidero riprendere questo discorso non già per guadagnarmi benevolenze particolari, che in termini di collaborazione non mancano, bensì per sottolineare che oggi abbiamo dato un'ulteriore dimostrazione del fatto che in questa sede si procede senza schematismi particolari. Non è il momento di consuntivi; il lavoro svolto quest'oggi è stato molto intenso e significativo per la sua conclusione, attesa da tanto tempo. Se volgiamo lo sguardo agli anni scorsi, possiamo essere lieti di aver concorso a realizzare – mantenendo un clima di intensa collaborazione e di rispetto delle posizioni dei singoli – disegni che sono appartenuti alle enunciazioni programmatiche di diversi governi; molte compagini governative hanno provato a realizzare ciò che noi abbiamo fatto, con spirito di collaborazione, nel silenzio di quest'aula, senza menarne troppo vanto e senza abbandonarci a facili dichiarazioni giornalistiche.

Ringrazio il relatore ed, ancora, il rappresentante del Governo per la loro collaborazione che ha facilitato e consentito questo approdo; ringrazio altresì tutti i colleghi della Commissione, i funzionari ed i collaboratori i quali, anche a causa del ritmo che noi imprimiamo alla nostra attività, sono sottoposti a fatiche particolari. Il mio ringraziamento, infine, anche ai consiglieri di stenografia, la cui capacità di intelligenza dei nostri lavori è spesso messa a dura prova.

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3497); proposte di legge Martinazzoli ed altri (799); Francese ed altri (1177); Pallanti ed altri (1178); Cavicchioli ed altri (3767), *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro » (3497-799-1177-1178-3767):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* .. 28
Hanno votato *no* . 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Breda, Cavicchioli, Cimmino, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini, Loiero, Lombardo, Mancini, Mastrogiacomo, Migliasso, Minucci, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rais, Rebecchi, Samà, Sapienza, Tarabini, Tealdi, Vazzoler.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 23 luglio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO